




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 2721

Disposizioni sanzionatorie a tutela  
dei prodotti alimentari italiani

*(Approvato dal Senato – A.S. 1519)*

N. 456 – 10 aprile 2026



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 2721

Disposizioni sanzionatorie a tutela  
dei prodotti alimentari italiani

*(Approvato dal Senato – A.S. 1519)*

N. 456 – 10 aprile 2026

*La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.*

*La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).*

*L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.*

### **SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile**

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ [bs\\_segreteria@camera.it](mailto:bs_segreteria@camera.it)

### **SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione**

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ [com\\_bilancio@camera.it](mailto:com_bilancio@camera.it)

# INDICE

<b>PREMESSA</b> .....	<b>3</b>
<b>VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI</b> .....	<b>4</b>
ARTICOLO 1 .....	4
MODIFICHE AL CODICE PENALE A TUTELA DEL COMMERCIO DI PRODOTTI ALIMENTARI.....	4
ARTICOLO 2 .....	6
MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE E ALLE RELATIVE NORME DI ATTUAZIONE, DI COORDINAMENTO E TRANSITORIE .....	6
ARTICOLI DA 3 A 5 .....	10
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OPERAZIONI SOTTO COPERTURA, DI DESTINAZIONE DI BENI MOBILI REGISTRATI OGGETTO DI SEQUESTRO E CONFISCA E DI COORDINAMENTO NORMATIVO .....	10
ARTICOLO 6 .....	13
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASSEGNO PER I PRODOTTI DOP E IGP .....	13
ARTICOLO 7 .....	15
MODIFICHE ALLA DISCIPLINA SANZIONATORIA PER LE VIOLAZIONI DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PROTEZIONE DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE E DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE DEI PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI .....	15
ARTICOLO 8 .....	20
MODIFICHE ALLA DISCIPLINA SANZIONATORIA PER LE VIOLAZIONI DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALL'ARTICOLO 18 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 178/2002 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 28 GENNAIO 2002, IN MATERIA DI RINTRACCIABILITÀ .....	20
ARTICOLO 9 .....	21
MODIFICHE ALLA DISCIPLINA SANZIONATORIA PER LE VIOLAZIONI IN MATERIA DI PRATICHE LEALI DI INFORMAZIONE, IN MATERIA DI DENOMINAZIONE DELL'ALIMENTO, IN MATERIA DI ELENCO DEGLI INGREDIENTI E IN MATERIA DI INDICAZIONE DEL PAESE DI ORIGINE O LUOGO DI PROVENIENZA .....	21
ARTICOLO 10 .....	22
VIOLAZIONI DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE DENOMINAZIONI DI LATTE E DI PRODOTTI LATTIERO- CASEARI .....	22
ARTICOLO 11 .....	23
MODIFICA AL DECRETO LEGISLATIVO N. 52 DEL 2018 .....	23
ARTICOLO 12 .....	24

MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO N. 42 DEL 2023 .....	24
ARTICOLO 13.....	26
MODIFICHE ALL'ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE N. 91 DEL 2014 .....	26
ARTICOLO 14.....	28
PIANO STRAORDINARIO DI CONTROLLO NAZIONALE .....	28
ARTICOLO 15.....	33
BLOCCO UFFICIALE TEMPORANEO NEI CASI DI VIOLAZIONE PER CUI È PREVISTA LA SANZIONE AMMINISTRATIVA.....	33
ARTICOLO 16.....	35
CABINA DI REGIA PER I CONTROLLI AMMINISTRATIVI NEL SETTORE AGROALIMENTARE .....	35
ARTICOLO 17.....	38
COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLI AI FINI DELLA CONDIZIONALITÀ SOCIALE .....	38
ARTICOLO 18.....	40
NORME SUI CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA AGRICOLA (CAA).....	40
ARTICOLO 19.....	43
MODIFICHE ALL'ARTICOLO 79 DELLA LEGGE N. 238 DEL 2016 IN MATERIA DI CONTROLLI NEL SETTORE VITIVINICOLO .....	43
ARTICOLO 20.....	46
MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO N. 4 DEL 2012 .....	46
ARTICOLO 21.....	50
CLAUSOLA DI INVARIANZA FINANZIARIA.....	50

## *Informazioni sul provvedimento*

---

<b>A.C.</b>	<b>2721</b>
<b>Titolo:</b>	<b>Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani</b>
<b>Iniziativa:</b>	governativa
<b>Iter al Senato:</b>	sì
<b>Relazione tecnica (RT):</b>	presente
<b>Relatore per la Commissione di merito:</b>	Palombi (FDI)
<b>Commissione competente:</b>	II (Giustizia)

---

### PREMESSA

Il disegno di legge (collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2025), approvato con modificazioni dal Senato (AS 1519-A), reca disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani.

Il testo originario del provvedimento è corredato di relazione tecnica, a cui non è allegato il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

Durante l'esame al Senato, il Governo ha depositato una Nota tecnica presso la 5<sup>a</sup> Commissione (Bilancio)<sup>1</sup>, di cui si darà conto a seguire, in risposta alle osservazioni ivi formulate. Si evidenzia, inoltre, che la 5<sup>a</sup> Commissione del Senato, acquisiti i suddetti elementi informativi, in data 1<sup>o</sup> ottobre 2025, ha espresso, sul testo originario del provvedimento<sup>2</sup>, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, con un nuovo testo, del comma 3 dell'articolo 12 (ora comma 3 dell'articolo 14) [*cf. infra*].

Le proposte emendative approvate nel corso dell'esame al Senato<sup>3</sup>, che hanno modificato e integrato il provvedimento in oggetto, non sono corredate di relazione tecnica. Si evidenzia, altresì, che le medesime proposte emendative hanno ricevuto parere non ostativo da parte della 5<sup>a</sup> Commissione, fatta eccezione per gli emendamenti 1.21, 1.32, 1.34 e 1.46 (modificativi dell'articolo 1 del testo in esame), 2.6 e 2.11 (modificativi dell'articolo 2 del testo in esame), 5.0.1 (introduttivo dell'articolo 6 del testo in esame), 7.2 (modificativo dell'articolo 8 del testo in esame), 11.8 (modificativo dell'articolo 13 del testo in esame), 12.1 (modificativo dell'articolo 14 del testo in esame), 14.1 e 14.6 (modificativi dell'articolo 16 del testo in esame) e 15.2 (modificativo dell'articolo 18 del testo in esame), in merito ai quali la Commissione ha espresso parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla relativa riformulazione (*cf. infra*).

---

<sup>1</sup> *Cfr.* 5<sup>a</sup> Commissione permanente - Resoconto sommario n. 448 del 1<sup>o</sup> ottobre 2025.

<sup>2</sup> *Cfr.* 5<sup>a</sup> Commissione permanente - Resoconto sommario n. 448 del 1<sup>o</sup> ottobre 2025.

<sup>3</sup> Si ricorda che al Senato il provvedimento è stato esaminato, in sede referente, dalla 2<sup>a</sup> Commissione (Giustizia).

Si evidenzia, infine, che la 5ª Commissione del Senato, nella seduta del 26 novembre 2025, ha espresso parere non ostativo con riguardo al testo e ai relativi ulteriori emendamenti trasmessi dall'Assemblea.

Il testo trasmesso dal Senato è stato assegnato, in sede referente, alla Commissione II (Giustizia), che nel corso dell'esame non vi ha apportato modificazioni. Il provvedimento si trova ora all'esame dell'Assemblea.

Con riferimento al testo medesimo, il Governo ha trasmesso la relazione tecnica di passaggio, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, a cui non è allegato il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

Si evidenzia, altresì, che il testo trasmesso dal Senato, all'articolo 21, è assistito da una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento, con l'esclusione del comma 3 dell'articolo 14, che reca un'autonoma disposizione di copertura finanziaria.

Si esaminano di seguito le disposizioni considerate dalla relazione tecnica di passaggio e quelle che presentano profili di carattere finanziario.

## VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

### ARTICOLO 1

#### **Modifiche al codice penale a tutela del commercio di prodotti alimentari**

**La norma**, modificata durante l'esame al Senato, reca specifiche novelle al codice penale, al fine di ridefinire il sistema sanzionatorio in materia di frodi alimentari, sia sul piano applicativo che con riguardo alle relative misure sanzionatorie edittali.

In particolare, la norma:

- dispone l'abrogazione degli articoli 516 (Vendita di sostanze non genuine come genuine) e 517-*bis* del codice penale (Circostanza aggravante, relativamente ai reati di frode nell'esercizio del commercio, di vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine e di vendita di prodotti industriali con segni mendaci) [comma 1, lettera *b*]);
- modifica la disciplina relativa ai delitti di cui all'articolo 517-*quater* del codice penale (Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari), e introduce gli articoli 517-*sexies* (Frode alimentare), 517-*septies* (Commercio di alimenti con segni mendaci) e 517-*octies* del codice penale, quest'ultimo concernente le circostanze aggravanti applicabili in relazione ai summenzionati reati [comma 1, lettera *d*]);
- interviene sulla disciplina delle pene accessorie riferite alle medesime summenzionate fattispecie delittuose, con l'introduzione, tra l'altro, del nuovo articolo 518.2 del codice penale, in base al quale viene previsto che, nei casi di cui agli articoli 517-*quater*, 517-*sexies* e 517-*septies*, è sempre ordinata, salvi i diritti della

persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno, la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, salvo che siano appartenenti a persona estranea al reato medesimo [comma 1, lettera d)].

Si evidenzia che il testo dell'articolo in esame tiene conto delle riformulazioni riferite alle proposte emendative approvate nel corso dell'esame al Senato, indicate nei pareri condizionati, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, espressi dalla 5ª Commissione (Bilancio) del Senato.

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto dell'articolo 1 e afferma che alla sua attuazione si provvederà nell'ambito delle risorse già previste allo scopo a legislazione vigente.

**Nel corso dell'esame in 5ª Commissione al Senato**, pur concordando sulla natura ordinamentale delle disposizioni, sono state chieste maggiori informazioni sugli eventuali riflessi di tipo organizzativo che i nuovi reati potrebbero produrre nelle amministrazioni maggiormente coinvolte nel contrasto dei fenomeni illeciti e degli abusi nel settore agroalimentare, nonché elementi di valutazione sulla sostenibilità delle attività di contrasto agli illeciti avvalendosi delle sole risorse umane, finanziarie e strumentali già previste in bilancio a legislazione vigente. Sul punto, il **Governo**, nella Nota tecnica depositata presso la medesima Commissione, in risposta ai rilievi formulati, ha precisato che i nuovi reati introdotti vanno a colmare un vuoto normativo in relazione a condotte illecite ad oggi non punibili perché prodromiche alla vendita o comunque all'immissione in commercio. Le nuove condotte erano già accertate in fase investigativa e giudicate imprescindibili alla commissione dei reati, ma non denunciabili all'autorità giudiziaria perché non espressamente previste da fattispecie di reato. Ne segue che il bene giuridico tutelato dalle disposizioni introdotte è lo stesso di altre fattispecie delittuose in materia di frode esistenti e ad esse assimilabili, ragioni per cui le relative attività di accertamento e contrasto sono riconducibili a quelle già ordinariamente svolte dagli ufficiali/agenti di polizia giudiziaria, con l'impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali già previste in bilancio a legislazione vigente, non richiedendo specifiche attività aggiuntive, né un aumento di organico o una particolare formazione e/o specializzazione da parte del personale in forza.

**In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame, come modificata dal Senato, reca specifiche novelle al codice penale, al fine di ridefinire il sistema sanzionatorio in materia di frodi alimentari, sia sul piano applicativo sia con riguardo alle relative misure sanzionatorie edittali. In particolare, viene modificata e integrata sia la disciplina relativa ai delitti sia quella delle relative circostanze aggravanti, nonché la materia delle pene accessorie, con l'introduzione, tra l'altro, del nuovo articolo 518.2 del codice penale che stabilisce l'applicazione della confisca obbligatoria e per equivalente in relazione a taluni delitti. La relazione tecnica, aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di

contabilità e finanza pubblica, afferma che la norma possiede carattere ordinamentale e che alla sua attuazione si provvederà nell'ambito delle risorse già previste allo scopo a legislazione vigente. Inoltre, il Governo nel corso dell'esame al Senato, ha precisato che i nuovi reati introdotti, ancorché all'oggi non autonomamente punibili, già costituiscono oggetto di accertamento in fase investigativa e sono funzionalmente valutati in relazione ad altre fattispecie di reato che risultano, viceversa, già perseguibili. Conseguentemente, le relative attività di accertamento e contrasto sono riconducibili a quelle già ordinariamente svolte dagli organi di polizia giudiziaria, con l'impiego di risorse umane, finanziarie e strumentali già previste in bilancio a legislazione vigente e, pertanto, non richiedono specifiche attività aggiuntive, né in termini di potenziamento di organico, né in termini di implementazione dell'attività di formazione del personale impiegato.

Al riguardo, pur considerato quanto testé illustrato, andrebbero forniti ulteriori elementi di informazione con specifico riferimento all'introduzione della confisca obbligatoria e per equivalente, al fine di escludere, anche con riguardo a tale nuova pena accessoria, effetti di aggravio operativo tali da determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

## **ARTICOLO 2**

### **Modifiche al codice di procedura penale e alle relative norme di attuazione, di coordinamento e transitorie**

La norma, modificata durante l'esame al Senato, reca specifiche novelle al codice di procedura penale e alle relative norme di attuazione, di coordinamento e transitorie al fine di armonizzarne il contenuto alla luce della nuova disciplina dei reati agroalimentari disposta dal provvedimento in esame. La norma, in particolare prevede:

- l'inserimento del comma 2-*bis* all'articolo 246 del codice di procedura penale il base al quale, qualora nell'ambito dell'ispezione di cose sussista la necessità di procedere ad attività di prelievo e campionamento e vi sia fondato motivo di ritenere che le tracce o gli altri effetti materiali del reato possano essere alterati, il pubblico ministero può procedere all'ispezione, ai sensi dell'articolo 364, comma 5, secondo periodo, del codice di procedura penale, senza darne avviso al difensore [comma 1, lettera *a*]);
- la modifica del comma 3 dell'articolo 260 del codice di procedura penale, al fine di prevedere [in termini analoghi a quanto previsto dal comma 2, lettera *a*), con

riferimento alla fattispecie della confisca] che, accanto alle ipotesi già previste nell'assetto vigente di alienazione o distruzione, nel caso di sequestro di prodotti alimentari con specifiche caratteristiche individuate dalla norma<sup>4</sup>, tra le quali quelle di essere soggetti a rapido deterioramento, l'autorità giudiziaria ne disponga la devoluzione, per la distribuzione gratuita in favore di persone bisognose o animali abbandonati, a enti territoriali, a enti caritatevoli o ad altri enti pubblici ovvero ad associazioni o consorzi che abbiano per statuto o atto costitutivo compiti assistenziali. La devoluzione è disposta previa rimozione dell'eventuale marchio, segno distintivo o indicazione che costituisce reato ovvero previo declassamento merceologico o regolarizzazione amministrativa [comma 1, lettera *b*]);

- la modifica dell'articolo 266, comma 1, lettera *f*), del codice di procedura penale concernente i limiti di ammissibilità delle intercettazioni telefoniche o di altre forme di telecomunicazione, al fine di inserire i reati di cui agli articoli 517-*sexies* e 517-*septies* (introdotti dall'articolo 1) nell'elenco di quelli ivi previsti per i quali, ai sensi della medesima disposizione, è consentito l'utilizzo dei suddetti strumenti d'indagine. Dal medesimo elenco viene, inoltre, espunto il riferimento all'articolo 516 del codice penale di cui il medesimo articolo 1 ha disposto l'abrogazione [comma 1, lettera *c*]);
- la modifica della lettera *f*) del comma 1 dell'articolo 392 del codice di procedura penale al fine di consentire di procedere con incidente probatorio a una perizia o a un esperimento giudiziale, anche con riguardo alle attività di analisi su alimenti deteriorabili [comma 1, lettera *d*]);
- l'inserimento dell'articolo 86-*quater* al decreto legislativo n. 271 del 1989, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale. La norma introdotta prevede che il giudice disponga che i prodotti alimentari idonei al consumo umano, non contraffatti, non deteriorati e in linea con i termini minimi di conservazione o con la data di scadenza, di cui abbia ordinato la confisca siano assegnati, per la distribuzione gratuita a persone bisognose, a enti territoriali, a enti caritatevoli o ad altri enti pubblici ovvero ad associazioni o consorzi che abbiano per statuto o atto costitutivo compiti assistenziali, previa rimozione dell'eventuale marchio, segno distintivo o indicazione, anche figurativa, che costituisce reato ovvero previo declassamento merceologico o regolarizzazione amministrativa. In caso di prodotti alimentari idonei al consumo animale, il giudice può adottare un provvedimento analogo a quello di cui al comma 1 in favore di enti territoriali o di altri enti pubblici ovvero di associazioni o consorzi che abbiano per statuto o atto

---

<sup>4</sup> Che siano idonei al consumo umano o animale, non siano contraffatti, deteriorati e risultino in linea con i termini minimi di conservazione o con la data di scadenza, e siano soggetti a rapido deterioramento.

costitutivo compiti assistenziali in favore di animali abbandonati, per l'alimentazione degli stessi [comma 2, lettera *a*]).

Si evidenzia che il testo dell'articolo in esame tiene conto delle riformulazioni delle proposte emendative approvate nel corso dell'esame al Senato, indicate nei pareri condizionati, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, espressi dalla 5<sup>a</sup> Commissione (Bilancio) del Senato.

La **relazione tecnica**, ribadendo il contenuto della norma, riferisce che alla sua attuazione si provvederà nell'ambito delle risorse già previste allo scopo a legislazione vigente e, con riguardo alle seguenti specifiche disposizioni, precisa quanto segue:

- in relazione al comma 1, lettera *b*), viene evidenziato che ai fini della destinazione a scopi benefici degli alimenti sequestrati soggetti a rapido deterioramento, è prevista la preventiva rimozione, a cura dei soggetti beneficiari con sopportazione di ogni eventuale onere, dei marchi e dei segni distintivi, qualora questi costituiscano reato, ovvero il declassamento merceologico o la regolarizzazione amministrativa. Analoga disposizione è introdotta al comma 2, lettera *a*), in caso di confisca di prodotti alimentari;
- in merito al comma 1, lettera *c*), concernente la modifica della disciplina delle intercettazioni telefoniche o di altre forme di telecomunicazione, viene evidenziato che dal punto di vista finanziario, le fattispecie di nuova introduzione inglobano nella loro previsione reati specifici indirizzati al settore alimentare, precedentemente assorbiti in reati di natura generale – per i quali era già ammesso il mezzo dell'intercettazione – che da questi vengono svincolati, nonché la fattispecie di cui all'articolo 516 del codice penale che con il presente disegno di legge viene soppressa e ricompresa in quelle di nuova istituzione. Pertanto, il nuovo assetto normativo è tale da realizzare effetti compensativi sul piano economico, sottraendo previsioni oramai abrogate e sostituendole con quelle di cui agli articoli 517-*sexies* e 517-*septies* del codice penale qui introdotte le quali, pertanto, non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai relativi adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
- con riguardo al comma 2, lettera *a*), che ripropone con riferimento alla confisca la previsione di cui al comma 1, lettera *b*) (dettata in materia di sequestro di alimenti), la relazione tecnica riferisca che questa si iscrive nell'alveo di altre disposizioni già presenti nell'ambito delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale che consentono la destinazione di beni o strumenti confiscati in favore di amministrazioni ai sensi dell'articolo 86-*bis* o per finalità sociali e assistenziali *ex* articolo 86-*ter*. Con il provvedimento di assegnazione, verrà disposta per tali beni la preventiva rimozione, a cura dei soggetti beneficiari con

sopportazione di ogni eventuale onere anche finanziario, dei marchi e dei segni distintivi, qualora questi costituiscano reato, ovvero il declassamento merceologico o la regolarizzazione amministrativa. Al pari, sarà onere degli stessi provvederne, a loro cura e spese, al ritiro presso il custode, senza pertanto nessuna incombenza o iniziativa in termini di distribuzione, unitamente ai correlati effetti finanziari, a carico di quest'ultimo. In ogni caso, qualora trattasi di enti pubblici quali destinatari dei beni così devoluti, tali attività saranno svolte mediante utilizzo delle risorse iscritte a legislazione vigente sui rispettivi bilanci. Ciò costituisce elemento distintivo rispetto alla disposizione in tema di devoluzione ad enti, senza scopo di lucro con finalità civiche e solidaristiche, di prodotti alimentari confiscati di cui all'articolo 15 del DPR n. 571 del 1982 introdotta con l'articolo 6 della legge n. 166 del 2016.

**In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame, come modificata dal Senato, reca specifiche novelle al codice di procedura penale e alle relative norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, al fine di armonizzarne il contenuto alla luce della nuova disciplina dei reati agroalimentari disposta dal provvedimento in esame. La norma, in particolare, prevede la modifica dell'articolo 260 del codice di procedura penale (con riguardo all'ipotesi di sequestro) e l'introduzione dell'articolo 86-*quater* alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (con riferimento all'ipotesi di confisca), per consentire all'autorità giudiziaria la devoluzione gratuita per finalità assistenziali di prodotti alimentari - per l'appunto, oggetto di sequestro o confisca - previa rimozione dell'eventuale marchio, segno distintivo o indicazione di reato ovvero previo declassamento merceologico o regolarizzazione amministrativa [comma 1, lettera *b*) e comma 2, lettera *a*)]. Viene, altresì, modificato l'articolo 266, comma 1, lettera *f*), del codice di procedura penale, al fine di inserire i reati introdotti dall'articolo 1 nell'elenco di quelli per i quali, ai sensi della medesima disposizione, è consentito il ricorso ad intercettazioni telefoniche o di altre forme di telecomunicazione [comma 1, lettera *c*)]. La relazione tecnica segnala la natura ordinamentale e la neutralità finanziaria delle disposizioni, precisando, con riguardo alle ipotesi di devoluzione gratuita di beni alimentari sequestrati o confiscati, che la prevista rimozione preventiva di marchi, segni distintivi o indicazioni di reato, nonché il declassamento merceologico o la regolarizzazione amministrativa

sarà a cura dei soggetti beneficiari con sopportazione di ogni eventuale onere, anche finanziario, da parte degli stessi; allo stesso modo, con riguardo all'ipotesi di confisca, sarà a carico dei medesimi soggetti provvedere al loro ritiro presso il custode. Qualora i beneficiari dovessero essere enti pubblici, tali attività saranno inoltre svolte mediante utilizzo delle risorse iscritte a legislazione vigente sui rispettivi bilanci.

Al riguardo, pur prendendosi atto di quanto riferito dalla relazione tecnica, appare necessario un chiarimento da parte del Governo, giacché l'imputazione dei suddetti oneri in capo ai beneficiari delle misure di devoluzione gratuita a cui fa riferimento la relazione tecnica, non trova espresso riscontro nel testo delle norme.

Infine, con riferimento all'integrazione della disciplina relativa alle attività di intercettazione, non si hanno invece osservazioni da formulare, alla luce degli elementi di informazione forniti dalla relazione tecnica.

#### **ARTICOLI da 3 a 5**

#### **Disposizioni in materia di operazioni sotto copertura, di destinazione di beni mobili registrati oggetto di sequestro e confisca e di coordinamento normativo**

**Le norme**, modificate durante l'esame al Senato, dispongono:

- la modifica dell'articolo 9, comma 1, lettera *a*), della legge n. 146 del 2006, recante disciplina delle operazioni sotto copertura, ampliando il catalogo delle fattispecie per le quali è consentito il ricorso a tale speciale strumento investigativo, inserendo le condotte di cui all'articolo 517-*septies* del codice penale (Commercio di alimenti con segni mendaci), introdotto dall'articolo 1 (articolo 3);
- la modifica dell'articolo 16, della legge n. 99 del 2009, concernente la destinazione e l'utilizzo da parte di soggetti pubblici di beni mobili iscritti in pubblici registri, navi, imbarcazioni, natanti e aeromobili, sequestrati o confiscati, nell'ambito della repressione di specifici reati in materia di contraffazione, ampliando il novero dei reati per i quali si applica la tale disciplina, includendovi anche i delitti di frode alimentare (articolo 517-*sexies* del codice penale) e commercio di alimenti con segni mendaci (articolo 517-*septies* del codice penale) introdotti dall'articolo 1 (articolo 4);

L'articolo 16 della legge n. 99 del 2009 prevede che i beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria per la repressione di reati di cui agli articoli 473 (Contraffazione, alterazione o uso di marchi e segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni), 474 (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi)

517-ter (Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale) e 517-quater (Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari) del codice penale siano affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per essere utilizzati in attività di polizia ovvero possano essere affidati ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale (comma 1). Gli oneri relativi alla gestione dei beni e all'assicurazione obbligatoria dei veicoli, dei natanti e degli aeromobili sono a carico dell'ufficio o comando usuario (comma 2). Nel caso in cui non vi sia alcuna istanza di affidamento in custodia giudiziale ai sensi del comma 1, l'autorità giudiziaria competente dispone la distruzione dei beni sequestrati. In caso di distruzione, la cancellazione dei veicoli dai pubblici registri è eseguita in esenzione da qualsiasi tributo o diritto (comma 3). I beni mobili di cui al comma 1, acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono assegnati, a richiesta, agli organi o enti che ne hanno avuto l'uso. Qualora tali enti od organi non presentino richiesta di assegnazione, i beni sono distrutti ai sensi del comma 3 (comma 4).

- modifica il comma 49 dell'articolo 4, della legge n. 350 del 2003, al fine di escludere dall'ambito di applicazione del reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, di cui all'articolo 517 del codice penale, le condotte afferenti alla commercializzazione di prodotti e sostanze alimentari, come definiti dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178 del 2002 (ossia qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani) (articolo 5).

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto delle norme e, con riguardo al ricorso allo strumento delle operazioni sotto copertura (articolo 3) nelle nuove ipotesi di reato, introdotte in aggiunta a quelle già ammesse, precisa che queste costituiscono un'eventualità che si colloca nell'ambito della previsione di cui al vigente articolo 9 della legge n. 146 del 2006, che ne consente il compimento da parte degli ufficiali di polizia giudiziaria degli organi ivi indicati e le cui attività saranno, pertanto, svolte mediante utilizzo delle risorse iscritte a legislazione vigente sui rispettivi bilanci.

Con riguardo all'articolo 5, la relazione tecnica riferisce che la *ratio* della novella del comma 49 dell'articolo 4, della legge n. 350 del 2003, risiede nell'istituzione della nuova fattispecie di cui all'articolo 517-septies del codice penale specificamente destinata a sanzionare il commercio di alimenti con segni mendaci.

**In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame, come modificate dal Senato, novellano:

- la disciplina delle operazioni sotto copertura, ampliando il catalogo delle fattispecie di reato per le quali è consentito il ricorso a tali operazioni, inserendo le condotte di cui all'articolo 517-*septies* del codice penale (commercio di alimenti con segni mendaci), introdotto dall'articolo 1 (articolo 3);
- la disciplina relativa alla destinazione a soggetti pubblici e l'utilizzo di beni mobili iscritti in pubblici registri, sequestrati o confiscati, nell'ambito della repressione di specifici reati in materia di contraffazione di cui all'articolo 16 della legge n. 99 del 2009, ampliando il novero dei reati per i quali si applica la tale disciplina, includendovi anche i delitti di frode alimentare (articolo 517-*sexies* del codice penale) e commercio di alimenti con segni mendaci (articolo 517-*septies* del codice penale) introdotti dall'articolo 1 (articolo 4).

Viene, altresì, introdotto un coordinamento normativo in materia di reati di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, al fine di tenere conto della nuova specifica fattispecie di reato di cui all'articolo 517-*septies* del codice penale, relativa al commercio di alimenti con segni mendaci, introdotta dall'articolo 1 (articolo 5).

La relazione tecnica, nel precisare la natura ordinamentale e la neutralità finanziaria delle norme, con riguardo all'articolo 3 riferisce che le nuove ipotesi di reato, introdotte in aggiunta a quelle già ammesse, per le quali è consentito il ricorso alle operazioni sotto copertura, costituiscono un'eventualità che si colloca nell'ambito della previsione di cui al vigente articolo 9 della legge n. 146 del 2006 e che alla relativa attuazione si provvederà mediante l'utilizzo delle risorse iscritte a legislazione vigente sui rispettivi bilanci delle amministrazioni coinvolte. Tutto ciò considerato, pertanto, non si formulano osservazioni.

Con riguardo alle previsioni di cui all'articolo 4, relative alla destinazione a soggetti pubblici e all'utilizzo di beni mobili iscritti in pubblici registri, sequestrati o confiscati, appare invece necessario che siano forniti elementi di informazione volti ad escludere che dall'inserimento di nuovi reati nel campo di applicazione della disciplina di cui all'articolo 16 della legge n. 99 del 2009 possano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, posto che, ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 99 del 2009, gli oneri relativi alla gestione e all'assicurazione

obbligatoria dei beni mobili registrati (veicoli, natanti ed aeromobili) sono a carico dell'ufficio o comando usuario dei medesimi beni.

Infine, non si hanno invece osservazioni da formulare in merito all'articolo 5, stante il carattere ordinamentale delle disposizioni ivi contenute.

## ARTICOLO 6

### Disposizioni in materia di contrassegno per i prodotti DOP e IGP

**La norma**, introdotta durante l'esame al Senato, prevede che i prodotti agroalimentari a denominazione di origine protetta (DOP) e a indicazione geografica protetta (IGP) possano essere dotati, ai fini dell'immissione al consumo, di uno speciale contrassegno, da adottare su base volontaria, realizzato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, con natura e funzione di carta valori (comma 1).

Il contrassegno è realizzato con materiali e tecniche di sicurezza in grado di assicurare un'elevata protezione dalle contraffazioni e dalle falsificazioni, garantendo la tracciabilità e l'autenticità del prodotto (comma 2).

Viene demandato all'adozione di un decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste<sup>5</sup>, la definizione delle caratteristiche tecniche, delle diciture, delle modalità per la fabbricazione, l'uso, la distribuzione e il controllo, nonché del costo del contrassegno, da porre integralmente a carico degli operatori (comma 3).

Le amministrazioni competenti provvedono alle attività di cui al presente articolo senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e, comunque, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente (comma 4).

Si evidenzia che il testo dell'articolo in esame tiene conto della riformulazione della proposta emendativa, approvata nel corso dell'esame al Senato, indicata nel parere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione del Senato.

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto della norma e, con specifico riguardo alla natura facoltativa dell'adozione del contrassegno, rileva che questa è rimessa alla libera scelta degli operatori del settore, i quali decidono autonomamente se avvalersene per i propri prodotti, facendosi carico integralmente dei relativi costi. La relazione tecnica riferisce, altresì, che l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato è già dotato delle strutture e delle competenze per la produzione di carte valori e documenti di sicurezza e che la disposizione in esame riproduce, sostanzialmente, quanto già previsto dall'articolo 48 della legge n. 238 del 2016 nel settore vitivinicolo per i vini DOC e DOCG riguardo all'uso (rispettivamente, facoltativo ed obbligatorio) dei relativi contrassegni, disciplinato con decreto ministeriale

---

<sup>5</sup> Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

27 febbraio 2020, così come recentemente modificato dal decreto ministeriale 12 marzo 2025 che ha introdotto, similmente, un nuovo contrassegno. All'estensione di tale protezione anche ai prodotti agroalimentari DOP e IGP risponde l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, che potrà far fronte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame introdotta dal Senato, prevede la possibilità, su base volontaria, di dotare i prodotti agroalimentari a denominazione di origine protetta (DOP) e a indicazione geografica protetta (IGP) di uno speciale contrassegno, realizzato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS), con natura di carta valori, dotato di specifici elementi di sicurezza. La definizione delle caratteristiche tecniche nonché del costo del contrassegno, da porre, per espressa disposizione della norma, integralmente a carico degli operatori, sono demandati ad un decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste da adottare successivamente. Viene, quindi prescritto che le amministrazioni competenti provvedono alle relative attività senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e, comunque, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente (commi da 1 a 4). La relazione tecnica, nell'evidenziare la neutralità finanziaria della disposizione, ribadisce la natura facoltativa dell'adozione del contrassegno, i cui costi di realizzazione saranno integralmente carico degli operatori richiedenti. Viene, altresì, confermato che l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato è già dotato di strutture e competenze per la produzione di carte valori e documenti di sicurezza e che la disposizione in esame estende al settore agroalimentare quanto già previsto dall'articolo 48 della legge n. 238 del 2016 nel settore vitivinicolo riguardo all'adozione e all'uso di un analogo contrassegno per i vini DOC e DOCG. A tali attività, pertanto, l'Istituto potrà far fronte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Tanto premesso, concordando con quanto riferito dalla relazione tecnica in merito alla neutralità finanziaria della disposizione, non si formulano osservazioni.

## ARTICOLO 7

### **Modifiche alla disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni relative alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari**

**Le norme** modificano alcuni articoli del decreto legislativo n. 297 del 2004 recante disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari, intervenendo nelle parti in cui sono previste sanzioni pecuniarie fisse.

Come indicato nella **Relazione illustrativa**, l'articolo 6 (ora articolo 7) modifica il decreto legislativo n. 297 del 2004, in ottemperanza al dispositivo della sentenza n. 40 del 2023 della Corte costituzionale. Con tale decisione, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4 del citato decreto legislativo, nella parte in cui prevede una sanzione amministrativa pecuniaria in misura fissa, anziché determinata entro un minimo e un massimo. L'articolo in esame interviene pertanto su tutte le disposizioni del decreto legislativo che prevedono sanzioni pecuniarie fisse, adeguandole al principio indicato dalla Corte.

In particolare, le lettere da *a)* ad *f)* modificano le sanzioni pecuniarie nel senso sopra chiarito, mentre le lettere da *g)* ad *i)* modificano le disposizioni di cui agli articoli 9, 10 e 11 dello stesso decreto legislativo n. 297 del 2004, inerenti alle competenze del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ed i criteri per la determinazione delle sanzioni pecuniarie. Nello specifico:

- la lettera *a)* interviene sul comma 6 dell'articolo 2 in materia di “*Designazione e presentazione della denominazione del segno distintivo o del marchio*” rimodulando l'importo della sanzione amministrativa (individuato nell'importo variabile tra i diecimila ed i cinquantamila euro, anziché cinquantamila) in relazione all'utilizzo, da parte di soggetti non autorizzati dal MASAF, nella pubblicità e nell'informazione ai consumatori, di espressioni dirette a garantire o affermare lo svolgimento di attività di controllo o di vigilanza su una denominazione protetta;
- la lettera *b)* interviene sull'articolo 3, in materia di “*Piani di controllo*”, sostituendo gli attuali commi 3 e 4 dello stesso articolo 3, inerenti ai soggetti immessi nei sistemi di controllo che non assolvono agli obblighi previsti dalla legge. Sono, inoltre, inseriti, dopo il comma 4, i commi 4-*bis* (in cui si prevede che il responsabile delle violazioni di cui ai commi 3 e 4, oltre al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista, è tenuto a corrispondere al creditore le somme dovute per gli obblighi pecuniarie non assolti, comprensive degli interessi legali) e il 4-*ter* (con il quale è stabilito che per gli illeciti di cui ai commi 3 e 4 al soggetto inadempiente può essere inibito, in via cautelare, l'utilizzo della denominazione di origine protetta e dell'indicazione geografica protetta);

- la lettera *c)* interviene sull'articolo 4 "*Inadempienze della struttura di controllo*". In particolare, sono rimodulate le sanzioni amministrative (nell'importo variabile tra i diecimila ed i cinquantamila euro, anziché cinquantamila euro) previste nelle ipotesi in cui la struttura di controllo non adempia alle prescrizioni o agli obblighi impartiti dalle competenti autorità pubbliche (comma 1) nonché quelle indicate (nell'importo variabile tra i ventimila e sessantamila euro, anziché sessantaduemila euro) nelle ipotesi di attività discriminatorie poste in essere da parte delle strutture di controllo delle denominazioni protette nell'espletamento dell'attività di controllo autorizzata dall'ICQRF nei confronti di operatori immessi nel sistema di controllo o tra i soggetti da immettere nel medesimo (comma 2);
- la lettera *d)* apporta modifiche all'articolo 5 "*Tutela dei consorzi incaricati*". Nello specifico, sono rimodulati gli importi delle sanzioni amministrative previste nei commi 1 e 2 dello stesso articolo 5 (individuati, rispettivamente, nell'importo variabile tra i cinquemila ed i venticinquemila euro, anziché ventiseimila, e nell'importo variabile tra i duemila e diecimila euro, anziché diecimila cinquecento) ossia nelle ipotesi relative all'uso della denominazione protetta nella ragione o denominazione sociale da parte di un'organizzazione diversa dal Consorzio di tutela riconosciuto e nei casi di svolgimento, da parte di soggetti privati non immessi nel sistema di controllo di una denominazione protetta, di attività riservate ai consorzi di tutela riconosciuti senza il consenso preventivo del Consorzio medesimo;
- la lettera *e)* modifica le sanzioni contenute nell'articolo 6 ("*Inadempienze dei Consorzi di tutela*"), nel senso sopra descritto (portandole da diecimila a cinquantamila euro), al comma 1 (relativo alle inadempienze dei Consorzi di tutela delle denominazioni protette a prescrizioni e obblighi contenuti nel decreto di riconoscimento oppure svolgimento, da parte degli stessi, di attività incompatibili con il medesimo decreto, che prevedeva invece una sanzione di cinquantamila euro) e al comma 2 (inerente le condotte discriminatorie poste in essere dai Consorzi di tutela tra i soggetti associati, che prevedeva una sanzione di sessantaduemila euro);
- la lettera *f)* interviene sulle sanzioni contenute nell'articolo 7 modulandole dai diecimila ai cinquantamila euro (anziché cinquantamila euro) con riguardo alle ipotesi di mancato rispetto da parte degli operatori destinatari di sanzioni amministrative da parte dell'ICQRF delle inibizioni all'uso della denominazione protetta e della condotta sanzionata, comminate unitamente alla sanzione pecuniaria;
- la lettera *g)* ridefinisce gli articoli 9, 10 e 11 accorpandoli nel nuovo articolo 9 inerente alle competenze del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste in materia di accertamento e irrogazione delle sanzioni;
- la lettera *h)* sostituisce l'attuale articolo 10, inserendo una nuova disposizione che specifica i criteri della graduazione delle sanzioni pecuniarie irrogate ai sensi del

decreto legislativo medesimo, riproducendo analoga previsione di cui all'articolo 11 della legge n. 689 del 1981. In conseguenza delle modifiche descritte, l'articolo 11 ora vigente è abrogato [lettera i)].

Si ricorda che l'articolo 11-*bis* del decreto legislativo n. 297 del 2004, inserito dall'articolo 13, comma 6-*terdecies*, del decreto-legge n. 244 del 2016 (Proroga termini), prevede che, al fine del miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle attività di vigilanza e di controllo sui prodotti a denominazione protetta, i proventi del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo, di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sono versati sul capo 17, capitolo 3373<sup>6</sup>, dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad apposito capitolo di spesa del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del medesimo Ministero.

Sul predetto capitolo 3373 risultano iscritte, nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, risorse per un ammontare pari a 1.850.000 euro di competenza per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. In termini di cassa, le risorse iscritte sono pari a 1.995.056 per l'anno 2026, a 2.004.331 euro per l'anno 2027, e a 2.020.167 euro per l'anno 2028. Nello stato di previsione dell'entrata, allegato al disegno di legge di bilancio 2026, al capitolo 3373 in conto residui erano iscritte risorse pari a 12.537.823 euro.

I capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste interessati dalla riassegnazione sono:

- il capitolo n. 2414<sup>7</sup>, sul quale risultano iscritte per competenza e per cassa, nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, risorse per un ammontare pari a 1.667.002 euro per il 2026 e pari a 1.207.103 per ciascuno degli anni 2027 e 2028;
- il capitolo n. 2415<sup>8</sup>, sul quale risultano iscritte per competenza e per cassa, nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, risorse per un ammontare pari a 1.752.083 euro per il 2026 e pari a 1.167.863 per ciascuno degli anni 2027 e 2028.

La **relazione tecnica** richiama il contenuto delle norme e precisa che, con le modifiche introdotte alla lettera *b*), si intende contrastare un inadempimento diffuso nella pratica corrente, allorquando taluni produttori agroalimentari che si fregiano delle denominazioni DOP e IGP non provvedano al pagamento dei costi di certificazione, non versando le tariffe dovute. Gli stessi soggetti restano inadempienti anche nelle more del procedimento sanzionatorio avviato in loro danno, continuando ad immettere sul mercato prodotti che

---

<sup>6</sup> “Sanzioni amministrative pecuniarie relative alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari”

<sup>7</sup> “Somme destinate al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle attività di vigilanza e controllo svolte dall'ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, provenienti dalle sanzioni amministrative pecuniarie”

<sup>8</sup> “Somme destinate al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle attività di vigilanza e controllo svolte dall'ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, provenienti dalle sanzioni amministrative pecuniarie.”

utilizzano la denominazione protetta. Considerato che il provvedimento sanzionatorio definitivo può intervenire anche a distanza di tempo dall'accertato inadempimento, la relazione tecnica afferma che si avverte l'esigenza di evitare che, durante tale periodo, i produttori morosi possano continuare a fregiarsi della denominazione, con conseguente danno per i produttori corretti che si trovano a competere sul mercato in una condizione di non piena concorrenzialità. Per ovviare a ciò, si attribuisce all'organismo di controllo e al consorzio di tutela, allo scadere dei trenta giorni indicati nella diffida ad adempiere ed in mancanza di intervenuto pagamento nel termine predetto, il potere di inibire al produttore, in via cautelare, l'utilizzo della denominazione. Laddove, poi, il produttore risulterà inadempiente, in esito al relativo procedimento, tale interdizione verrà confermata quale sanzione accessoria, oltre all'applicazione della sanzione pecuniaria. Analoga disposizione è dettata per le denominazioni DOC, DOCG e IGT dall'articolo 19 del disegno di legge in esame.

Il **Governo**, nel corso dell'esame al Senato<sup>9</sup>, ha confermato che il nuovo impianto sanzionatorio non appare suscettibile di determinare effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica, precisando che gli incassi derivanti dalle sanzioni di cui si tratta sono stabilizzati per le finalità di cui all'articolo 11-*bis* del medesimo decreto legislativo n. 297 del 2004, relative al funzionamento del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), secondo un criterio estremamente prudenziale: la previsione di entrata risulta di circa il 26 per cento inferiore all'importo effettivamente incassato negli ultimi due anni, mentre sui corrispondenti capitoli di spesa, nel medesimo periodo, si sono registrate economie. Pertanto, in ordine agli effetti finanziari del recepimento generalizzato del principio di proporzionalità delle sanzioni comminate ai sensi del decreto legislativo n. 297 del 2004, il Governo ha inoltre confermato che non si ravvisano criticità. Fermo restando quanto sopra evidenziato, il Governo ha rilevato infine che la stima degli incassi da sanzioni è sempre correlata al loro effettivo versamento. Sotto tale aspetto, il Governo ha infine affermato che la ragionevole certezza e la tempestività dell'acquisizione al bilancio delle sanzioni irrogate dall'ente accertatore può risultare rafforzata - riducendosi il rischio di impugnative - sia da un'adeguata proporzionalità, peraltro prescritta dalla Corte costituzionale, sia dalla semplicità nell'applicazione e nella riscossione dei relativi introiti.

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le norme in esame modificano il decreto legislativo n. 297 del 2004, in materia di sanzioni per violazioni della disciplina in materia di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine

---

<sup>9</sup> 5<sup>a</sup> Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio) mercoledì 1<sup>o</sup> ottobre 2025- 448<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)

dei prodotti agroalimentari, intervenendo nelle parti in cui sono previste sanzioni pecuniarie fisse, determinandole invece entro un minimo e un massimo stabiliti, in ottemperanza al dispositivo della sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2023.

Si evidenzia che l'importo massimo delle sanzioni riformate in senso proporzionale non risulta mai superiore all'importo previgente delle sanzioni in misura fissa e in alcuni casi viene rideterminato in misura leggermente inferiore a quello previgente.

Si ricorda inoltre che i proventi delle medesime sanzioni, ai sensi dell'articolo 11-*bis* del decreto legislativo n. 297 del 2004, sono versati sul capo 17, capitolo 3373<sup>10</sup>, dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad apposito capitolo di spesa del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del medesimo Ministero.

In proposito, il Governo ha rappresentato, nel corso dell'esame al Senato, che la revisione dell'impianto sanzionatorio non appare suscettibile di determinare effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica. Ciò in ragione, sia del carattere prudenziale delle previsioni di entrata stabilizzate, che risultano inferiori di circa il 26 per cento dell'importo effettivamente incassato negli ultimi due anni, sia del fatto che nei corrispondenti capitoli del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, interessati dalla riassegnazione, si sono registrate nei medesimi anni economie di bilancio.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 23, comma 1-*bis*, della legge n. 196 del 2009, "Al fine di garantire tempestività nell'erogazione delle risorse a decorrere dall'anno 2017, con il disegno di legge di bilancio di previsione, possono essere iscritte negli stati di previsione della spesa di ciascuna amministrazione e in quello dell'entrata importi corrispondenti a quote di proventi che si prevede di incassare nel medesimo esercizio per le entrate finalizzate per legge al finanziamento di specifici interventi o attività. L'ammontare degli stanziamenti da iscrivere in bilancio è commisurato all'andamento dei versamenti registrati nei singoli esercizi del triennio precedente a quello di iscrizione (...)".

Tutto ciò considerato, appare in ogni caso necessario acquisire una stima del gettito atteso dalla revisione dell'impianto sanzionatorio, al fine di verificare che esso risulti comunque superiore alle attuali previsioni stabilizzate di entrata, in modo da escludere che si possa recare

---

<sup>10</sup> "Sanzioni amministrative pecuniarie relative alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari"

pregiudizio agli interventi di spesa da realizzare a valere sulle entrate da sanzioni iscritte in bilancio.

## ARTICOLO 8

### **Modifiche alla disciplina sanzionatoria per le violazioni degli obblighi derivanti dall'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, in materia di rintracciabilità**

**Normativa vigente.** L'articolo 2 del decreto legislativo n. 190 del 2006, recante la disciplina sanzionatoria per violazioni degli obblighi in materia di rintracciabilità, prevede che gli operatori del settore alimentare e dei mangimi che non adempiono agli obblighi di rintracciabilità di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 750 euro a 4.500 euro, salvo che il fatto non costituisca reato (comma 1). Se le violazioni sono commesse da imprese aventi i parametri di media e grande impresa, le sanzioni amministrative sono aumentate di due volte nel caso delle medie imprese e di tre volte nel caso delle grandi imprese (comma 1-*bis*).

**Le norme,** sostituendo integralmente l'articolo 2 del decreto legislativo n. 190 del 2006, prevedono che, salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori del settore alimentare e dei mangimi che non adempiono agli obblighi di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 sono soggetti a una sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 euro a 48.000 euro o del 3 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione quando tale importo è superiore a 48.000 euro. La sanzione massima non può eccedere comunque 150.000 euro (comma 1).

Le norme prevedono inoltre che, per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo n. 190 del 2006, l'autorità competente tiene conto della gravità del fatto, della durata della violazione, dell'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione nonché delle condizioni economiche dello stesso. Per le violazioni di natura documentale o formale che non incidano sulla sicurezza alimentare o sulla tracciabilità sostanziale del prodotto, l'autorità competente, prima di procedere all'irrogazione della sanzione amministrativa, assegna all'operatore un termine di quindici giorni per la regolarizzazione spontanea dell'attività (comma 2).

La **relazione tecnica** afferma che la norma sostituisce l'articolo 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 190, intervenendo sulle sanzioni pecuniarie previste per le violazioni degli obblighi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 in materia di rintracciabilità, aumentandone l'entità e fissandola da un minimo di 6.000 euro ad un massimo di 48.000

euro o del 3 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione quando esso sia superiore a 48.000 euro, con una sanzione massima, comunque, applicabile di 150.000 euro (comma 1). L'inasprimento del regime sanzionatorio – afferma la relazione tecnica - è volto ad assicurare maggior efficacia alla norma affinché realizzi un pieno effetto deterrente, a fronte dell'eccessiva lievità delle sanzioni vigenti (da 750 euro a 4.500 euro) risultate, in concreto, sostanzialmente inidonee a contrastare le possibili violazioni di specie; alla stessa *ratio* risponde il prevedere che la misura massima della sanzione sia determinata, in alternativa, in percentuale del fatturato. L'effettiva misura della sanzione da applicare al caso concreto è parametrata alla gravità del fatto, alla durata della violazione, al contributo reso dal responsabile per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze, nonché alle condizioni economiche dello stesso (comma 2, primo periodo). Inoltre, la relazione tecnica afferma che è prevista la possibilità da parte dell'operatore di sanare le irregolarità di natura meramente documentale o formale che non determinano un rischio per la sicurezza alimentare o la tracciabilità sostanziale del prodotto, assegnandogli a tal fine un termine breve (15 giorni) per addivenire alla regolarizzazione ed escludere, pertanto, l'irrogazione della relativa sanzione, così realizzando una sorta di ravvedimento operoso in termini burocratici e di semplificazione amministrativa (comma 2, secondo periodo).

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le norme in esame, sostituendo integralmente l'articolo 2 del decreto legislativo n. 190 del 2006, incrementano le sanzioni a carico degli operatori del settore alimentare e dei mangimi che non adempiono agli obblighi di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 in materia di tracciabilità. Al riguardo, non si formulano osservazioni, considerato che all'incremento dell'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui trattasi non sono associati effetti positivi sui saldi di finanza pubblica.

## **ARTICOLO 9**

**Modifiche alla disciplina sanzionatoria per le violazioni in materia di pratiche leali di informazione, in materia di denominazione dell'alimento, in materia di elenco degli ingredienti e in materia di indicazione del Paese di origine o luogo di provenienza**

**La norma**, introdotta nel corso dell'esame al Senato, modificando gli articoli 3, 8, 9 e 13 del decreto legislativo n. 231 del 2017, inasprisce il sistema sanzionatorio derivante dalla

violazione delle disposizioni relative a pratiche leali di informazione, denominazione dell'alimento, elenco degli ingredienti e indicazione del paese di origine o luogo di provenienza di cui al regolamento (UE) n. 1169/2011.

La norma, novellando l'articolo 27 del medesimo decreto legislativo n. 231 del 2017, interviene, altresì, sui criteri di determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie da parte dell'autorità competente.

La **relazione tecnica** si limita a ribadire il contenuto della norma.

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che la norma in esame, introdotta nel corso dell'esame al Senato, inasprisce il sistema sanzionatorio previsto dal decreto legislativo n. 231 del 2017, concernente la violazione delle disposizioni relative a pratiche leali di informazione, denominazione dell'alimento, elenco degli ingredienti e indicazione del paese di origine o luogo di provenienza di cui al regolamento (UE) n. 1169/2011.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, considerato che all'incremento dell'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui trattasi non sono associati effetti positivi sui saldi di finanza pubblica.

## **ARTICOLO 10**

### **Violazioni delle disposizioni relative alle denominazioni di latte e di prodotti lattiero-caseari**

**La norma**, modificata nel corso dell'esame al Senato, inserisce il Capo II-*bis* al decreto legislativo n. 231 del 2017 dedicato alla violazione delle disposizioni relative alle denominazioni di latte e di prodotti lattiero-caseari. Nel dettaglio, il citato Capo II-*bis*, composto da un unico articolo, introduce nuove sanzioni verso chiunque prepari, produca, confezioni, detenga, venda, ponga in vendita, metta in commercio, ceda a qualsiasi titolo o pubblicizzi con qualunque mezzo prodotti impiegando in modo abusivo le denominazioni di latte o di prodotti lattiero-caseari.

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto della norma e specifica che quanto introdotto stabilisce le sanzioni per le violazioni del regolamento (UE) n. 1308/2013, consistenti – secondo una riproduzione pressoché testuale della formulazione del punto 6 della parte III dell'allegato VII al predetto regolamento, in ottemperanza ad una specifica richiesta di

allineamento formulata dalla Commissione europea nelle osservazioni di risposta alla notifica del presente articolo come regola tecnica - nell'impiego abusivo o illecito della denominazione di latte e delle denominazioni dei prodotti lattiero-caseari nelle etichette, nei documenti commerciali, nella pubblicità o in qualsiasi forma di presentazione di prodotti diversi da quelli ai quali tali denominazioni sono riservate.

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che la norma in esame, modificata nel corso dell'esame al Senato, inserisce il Capo II-*bis* al decreto legislativo n. 231 del 2017, con cui viene introdotto un sistema di sanzioni per la violazione delle disposizioni relative alle denominazioni di latte e di prodotti lattiero-caseari.

Al riguardo, non si formulano osservazioni in merito alle nuove sanzioni introdotte, considerato che alle stesse non sono associati effetti positivi sui saldi di finanza pubblica. Per quanto riguarda invece il sistema dei controlli connessi all'irrogazione delle nuove sanzioni, appare necessario che siano forniti elementi di informazione volti ad assicurare che essi possano essere svolti con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

## **ARTICOLO 11**

### **Modifica al decreto legislativo n. 52 del 2018**

**La norma**, novellando l'articolo 12, comma 6, del decreto legislativo n. 52 del 2018, reca una modifica di coordinamento normativo al sistema sanzionatorio in materia di violazione delle disposizioni sulla riproduzione animale ivi previsto.

In particolare, la disposizione elimina dal comma 6 del predetto articolo 12 il riferimento al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 403 del 2000, afferente alla medesima materia, sostituendolo con un rinvio dinamico alla normativa vigente in materia.

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto della norma specificando che la stessa si pone in continuità con l'articolo 10-*bis* del decreto-legge n. 104 del 2023, che ha apportato alcune modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo n. 52 del 2018 sulle sanzioni in materia di riproduzione animale.

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che la norma in esame novellando l'articolo 12, comma 6, del decreto legislativo n. 52 del 2018, reca una modifica di coordinamento normativo al sistema sanzionatorio in materia di violazione delle disposizioni sulla riproduzione animale ivi previsto.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, considerato il carattere ordinamentale della norma di cui trattasi.

## **ARTICOLO 12**

### **Modifiche al decreto legislativo n. 42 del 2023**

**La norma**, introdotta durante l'esame al Senato, inserisce il comma 1-*bis* all'articolo 24-*octies* del decreto legislativo n. 42 del 2023, integrando il meccanismo sanzionatorio ivi previsto.

Si ricorda che il decreto legislativo n. 42 del 2023, reca l'attuazione del regolamento (UE) 2021/2116, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, introducendo un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune.

Nel dettaglio, si prevede che il contributo europeo nell'ambito dei piani strategici della politica agricola comune (PAC) per interventi di investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali in sistemi colturali viticoli<sup>11</sup>, in caso di mancata realizzazione integrale dell'investimento stesso, per motivi diversi dalle cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, sia riconosciuto al netto dell'importo corrispondente alle azioni non realizzate, qualora l'obiettivo generale dell'investimento sia stato comunque raggiunto.

La norma, inserendo il comma 3-*bis* all'articolo 24-*undecies* al medesimo decreto legislativo n. 42 del 2023, prevede, altresì, che i beneficiari dei finanziamenti europei nell'ambito dei piani strategici della PAC per l'acquisto di beni nel settore dell'apicoltura<sup>12</sup> siano sanzionati, qualora risulti che l'importo richiesto nella domanda di pagamento superi di una percentuale maggiore del 10 per cento l'importo accertato in sede istruttoria.

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto della norma e specifica che le misure introdotte non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica poiché incidono direttamente sugli aiuti comunitari in materia di politica agricola comune.

---

<sup>11</sup> Di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera *b*), del regolamento (UE) 2021/2115.

<sup>12</sup> Previsti dall'articolo 55, comma 1, lettera *b*), del regolamento (UE) 2021/2115.

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che la norma in esame, introdotta durante l'esame al Senato, novellando gli articoli 24-*octies* e 24-*undecies* del decreto legislativo n. 42 del 2023, integra il quadro sanzionatorio per violazioni poste in essere nell'ambito della contribuzione relativa alla politica agricola comune (PAC) nei settori della viticoltura e dell'apicoltura.

Nel dettaglio, si prevede che:

- nel settore viticolo, il contributo per interventi di investimenti<sup>13</sup>, in caso di mancata realizzazione integrale dell'investimento stesso, per motivi diversi dalle cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, sia riconosciuto al netto dell'importo corrispondente alle azioni non realizzate, qualora l'obiettivo generale dell'investimento sia stato comunque raggiunto;
- nel settore dell'apicoltura, siano sanzionati i beneficiari del finanziamento per l'acquisto di beni<sup>14</sup>, per i quali sia riscontrato un importo richiesto nella domanda di pagamento maggiore del 10 per cento rispetto all'importo accertato in sede istruttoria.

In proposito, con riferimento al riconoscimento del contributo per interventi di investimento nel settore viticolo realizzati in misura parziale, dovrebbe essere assicurato che la disposizione introdotta non determini effetti retroattivi, al fine di escludere eventuali obblighi di restituzione di somme già a suo tempo acquisite.

Per quanto riguarda invece le sanzioni nel settore dell'apicoltura, non si formulano osservazioni, considerato che si tratta di sanzioni previste in violazione di disposizioni riguardanti l'utilizzo di specifici fondi europei nell'ambito dei piani strategici della PAC.

---

<sup>13</sup> Di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera *b*), del regolamento (UE) 2021/2115.

<sup>14</sup> Previsti dall'articolo 55, comma 1, lettera *b*), del regolamento (UE) 2021/2115.

## ARTICOLO 13

### Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge n. 91 del 2014

**La norma**, modificata nel corso dell'esame al Senato, novellando l'articolo 4 del decreto legislativo n. 91 del 2014, reca modifiche alla disciplina sulla tracciabilità del latte e dei prodotti della filiera bufalina<sup>15</sup>.

Nel dettaglio, si prevede:

- inserendo il comma 01, l'istituzione, nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), della piattaforma informatizzata denominata "Registro unico delle movimentazioni del latte di bufala e dei suoi derivati", in cui gli operatori del settore inseriscono quotidianamente i dati di propria competenza. La citata piattaforma assicura l'interoperabilità con la Banca dati nazionale (BDN) del sistema nazionale di identificazione e registrazione I&R<sup>16</sup> al fine di consentire all'autorità competente<sup>17</sup> di effettuare i controlli ufficiali del latte e dei prodotti di origine animale ai sensi del regolamento (UE) 2017/625 [comma 1, lettera *b*].  
Sostituendo il comma 2, si dispone, inoltre, che gli adempimenti degli operatori, ai fini dell'inserimento dei dati sulla piattaforma, siano definiti con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Nella medesima piattaforma sono trasferiti tutti i dati e le informazioni contenuti nella piattaforma informatica "Tracciabilità della filiera bufalina"<sup>18</sup> che cessa di operare [comma 1, lettera *d*];
- modificando il comma 1, un espresso rinvio all'applicazione delle disposizioni della legge n. 138 del 1974, riguardo al divieto di uso di latte in polvere nei processi produttivi afferenti alla filiera bufalina [comma 1, lettera *c*];
- novellando il comma 4 ed inserendo il comma 4-*bis*, l'inasprimento del sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni afferenti alla produzione della mozzarella di bufala campana DOP [comma 1, lettere *f*) e *g*];
- sostituendo il comma 5, l'inasprimento delle sanzioni irrogabili per inadempimento degli obblighi di registrazione sulla citata piattaforma [comma 1, lettera *h*];
- sostituendo il comma 5-*bis*, l'esclusione della diffida di cui all'articolo 1, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 91 del 2014 e del pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge n. 689 del 1981, per la violazione delle disposizioni

---

<sup>15</sup> La rubrica dell'articolo è modificata dalla norma in esame. A normativa vigente l'articolo 4 del decreto legislativo n. 91 del 2014 è, infatti, denominato "Misure per la sicurezza alimentare e la produzione della Mozzarella di Bufala Campana DOP" mentre la norma in esame prevede che tale rubrica diventi "Misure per la sicurezza alimentare e la tracciabilità del latte e dei prodotti della filiera bufalina" [comma 1, lettera *a*].

<sup>16</sup> Di cui al decreto legislativo n. 134 del 2022.

<sup>17</sup> Di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 27 del 2021.

<sup>18</sup> Istituita con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 9 settembre 2014.

- di cui ai commi 01, 1 e 2, su cui intervengono le lettere *b*), *c*) e *d*) [comma 1, lettera *i*]);
- inserendo il comma 5-*ter*, l'introduzione di criteri di determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie da parte dell'autorità competente (gravità del fatto, durata della violazione, opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione nonché condizioni economiche dello stesso) [comma 1, lettera *l*]).

La **relazione tecnica**, relativa al testo originario del provvedimento, ribadisce il contenuto della norma e specifica che tutte le misure introdotte hanno carattere ordinamentale, ad eccezione di quella istitutiva della nuova piattaforma informatizzata di registrazione delle movimentazioni di latte di bufala e dei suoi derivati [comma 1, lettera *b*)] per la quale, comunque, non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto ogni azione, ad essa funzionale e finalizzata, rientra nelle attività di sviluppo ed evoluzione degli applicativi del portale SIAN, già oggetto di contratto esecutivo, nell'ambito dell'Accordo quadro CONSIP, con il fornitore RTI Leonardo individuato da apposita procedura ad evidenza pubblica svolta da CONSIP per il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, relativamente al lotto 3 e con scadenza il 30 giugno 2026. Le risorse a copertura del presente contratto, relative al capitolo MASAF 7761, sono state già oggetto di impegno registrato dal competente UCB<sup>19</sup> e risultano capienti qualora si addivenisse alla realizzazione della nuova piattaforma entro il termine di scadenza sopra indicato. Diversamente, si andrà ad attingere alle risorse oggetto di nuovi impegni sul medesimo capitolo MASAF a copertura degli oneri spettanti al fornitore da individuarsi secondo le procedure periodicamente attivate al fine di assicurare la continuità del servizio (nuovi contratti CONSIP o proroghe tecniche con l'attuale fornitore).

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che la norma in esame, come modificata dal Senato, novellando l'articolo 4 del decreto legislativo n. 91 del 2014, reca modifiche alla disciplina sulla tracciabilità del latte e dei prodotti della filiera bufalina<sup>20</sup>. Tra le modifiche introdotte la norma prevede l'istituzione, nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), della piattaforma informatizzata denominata "Registro unico delle

---

<sup>19</sup> Ufficio centrale del bilancio.

<sup>20</sup> La rubrica dell'articolo è modificata dalla norma in esame. A normativa vigente l'articolo 4 del decreto legislativo n. 91 del 2014 è, infatti, denominato "Misure per la sicurezza alimentare e la produzione della Mozzarella di Bufala Campana DOP" mentre la norma in esame prevede che tale rubrica diventi "Misure per la sicurezza alimentare e la tracciabilità del latte e dei prodotti della filiera bufalina" [comma 1, lettera *a*]).

movimentazioni del latte di bufala e dei suoi derivati”, in cui gli operatori del settore inseriscono quotidianamente i dati di propria competenza. La piattaforma sostituisce ed integra la piattaforma informatica “Tracciabilità della filiera bufalina” di cui viene disposta la cessazione. La relazione tecnica riferisce che l’istituzione della piattaforma non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica poiché la stessa rientra nelle attività di sviluppo ed evoluzione degli applicativi del portale SIAN, già oggetto di contratto esecutivo. Nel dettaglio, viene specificato che le risorse a copertura del contratto in essere, iscritte nel capitolo 7761 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), sono state già oggetto di impegno registrato dal competente UCB e risultano capienti qualora si addivenisse alla realizzazione della nuova piattaforma.

La medesima relazione riporta altresì che, qualora il citato contratto venisse a scadenza (30 giugno 2026), l’implementazione della piattaforma sarà a valere sulle risorse oggetto di nuovi impegni sul capitolo MASAF 7761 a copertura degli oneri spettanti al fornitore da individuarsi secondo le procedure periodicamente attivate al fine di assicurare la continuità del servizio (nuovi contratti CONSIP o proroghe tecniche con l’attuale fornitore).

Ciò premesso, appare opportuno che vengano forniti ulteriori elementi di dettaglio circa le risorse destinate dal presente contratto alle attività di sviluppo ed evoluzione degli applicativi del portale SIAN nonché sulla coerenza di tali attività con lo sviluppo della nuova piattaforma prevista dalla disposizione in commento.

Non si hanno invece osservazioni da formulare con riferimento all’inasprimento del sistema sanzionatorio in materia di violazione delle disposizioni in materia di tracciabilità del latte e dei prodotti della filiera bufalina e alle ulteriori norme di coordinamento, concordando con la relazione tecnica sul carattere ordinamentale delle stesse e considerato che al citato inasprimento non sono ascritti effetti positivi sui saldi di finanza pubblica.

## **ARTICOLO 14**

### **Piano straordinario di controllo nazionale**

**Le norme** affidano al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con decreto del capo del Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e

della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), la predisposizione di un «piano straordinario di controllo nazionale» per i prodotti lattiero-caseari con denominazione di origine protetta e indicazione geografica protetta, in coerenza con le disposizioni che disciplinano le modalità di svolgimento dei controlli ufficiali di cui al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, al fine di garantire il rispetto delle norme in materia di tracciabilità di tutte le tipologie di latte e dei prodotti lattiero-caseari con denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta, ivi comprese le pertinenti disposizioni di cui alla legge n. 138 del 1974, concernenti il divieto di ricostituzione del latte in polvere per l'alimentazione umana.

Viene inoltre rinviata al medesimo decreto, per effetto di una modifica approvata nel corso dell'esame al Senato<sup>21</sup>, la definizione di un sistema di vigilanza ufficiale continua e permanente indicando compiti e responsabilità delle autorità competenti ai controlli (comma 1).

Nell'ambito del piano di controllo sono previste attività ispettive volte a verificare la coerenza tra i quantitativi di latte e le cagliate di latte di bufala prodotto o introdotto in Italia rispetto alla produzione della mozzarella di bufala campana DOP e alla mozzarella di latte di bufala generica, attraverso controlli periodici presso tutti i soggetti della filiera bufalina e presso le strutture frigo censite in Italia per lo stoccaggio del latte e delle cagliate di latte bufalino, le stalle di produzione di latte di bufala, i raccoglitori-trasportatori e i caseifici che ritirano il latte bufalino, oltre che sui prodotti derivati dal latte di bufala durante le fasi di produzione e commercializzazione, avvalendosi anche di idonee prove di laboratorio ai fini di individuare l'origine geografica del latte e dei prodotti di trasformazione e l'uso di lattii diversi dal latte fresco.

I controlli sono altresì diretti a verificare l'adeguatezza delle strutture produttive a quanto previsto dall'articolo 4, commi 1 e 3, del decreto-legge n. 91 del 2014, come modificato dall'articolo 13 della presente legge, e dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 9 settembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 20 settembre 2014 (comma 2).

Agli oneri derivanti dall'attuazione del piano di controllo, pari a 250.000 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (comma 3).

---

<sup>21</sup> Disposizione introdotta per effetto dell'approvazione degli emendamenti 12.1, 12.3, 12.4 e 12.5 nel corso dell'esame al Senato, come riformulati ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, ai fini dell'espressione del parere non ostativo sugli emendamenti della 5ª Commissione.

La **relazione tecnica** afferma che la norma prevede l'adozione da parte del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di un piano straordinario di controllo nazionale al fine di garantire il rispetto delle norme in materia di tracciabilità di tutte le tipologie di latte e dei prodotti lattiero-caseari con denominazione di origine protetta o indicazione geografica tipica, nonché di quelle sovrintendenti la produzione di mozzarella di bufala campana DOP, comprese le disposizioni afferenti al divieto di uso di latte in polvere nei relativi processi produttivi; a ciò si affianca, al fine di rafforzare e rendere strutturale l'apparato dei controlli che opera a legislazione vigente, la definizione di un sistema di vigilanza ufficiale continua e permanente, secondo compiti e responsabilità delle Autorità già preposte ai medesimi controlli senza introdurre nuovi organismi a livello di governance (comma 1). La relazione tecnica afferma che si tratta di uno strumento programmatico che si colloca nell'ambito della pianificazione delle attività ispettive da compiersi secondo le modalità operative di svolgimento dettate dal regolamento (UE) n. 2017/625 in tema di controlli ufficiali per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti, cui il comma 1 fa espresso rinvio.

Il piano in parola – prosegue la relazione tecnica - è volto a verificare la corrispondenza, sulla base di indici di resa afferenti alla fase di trasformazione, tra la quantità di latte o di cagliata di latte di bufala prodotto o introdotto in Italia e la quantità di mozzarella di bufala campana DOP e di mozzarella di latte di bufala generica prodotta; a ciò si aggiungono gli accertamenti sull'adeguatezza delle strutture produttive (comma 2). A tal fine, è prevista la possibilità, quale integrazione alle modalità di svolgimento delle attività ispettive, di ricorrere a idonee prove di laboratorio – avvalendosi di strutture già esistenti – per individuare l'origine geografica del latte e dei prodotti di trasformazione, nonché per rilevare l'utilizzo di latti diversi da quello fresco.

L'obiettivo perseguito è quello di garantire il consumatore nell'acquisto di prodotti della filiera lattiero casearia effettivamente corrispondenti alla denominazione attribuita in fase di commercializzazione in quanto conforme alle caratteristiche e ai criteri e modalità di produzione stabiliti *ex lege*.

Il comma 3 espressamente prevede che agli oneri derivanti dall'attuazione del piano di controllo di cui al presente articolo, pari a 250.000 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente – che presenta le necessarie disponibilità - iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Per ragioni di economicità procedurale - afferma la relazione tecnica - dato che il provvedimento è stato già approvato da un ramo del Parlamento, ai fini dell'attuazione dell'articolo in esame, il triennio di riferimento è da intendersi 2026-2028.

Il **Governo**, nel corso dell'esame al Senato<sup>22</sup>, ha segnalato che la somma individuata, pari a 250.000 euro, è finalizzata alla copertura dei costi di missione degli ispettori, ai costi di analisi dei campioni dei prodotti e a spese relative a nuove metodologie analitiche che saranno oggetto di ricerca con le Università per mettere a punto sistemi idonei al contrasto delle frodi sulla mozzarella di bufala DOP. Inoltre, l'intento della norma è quello di dare attuazione al piano nell'anno in corso con le risorse finanziarie all'uopo individuate, senza che si prevedano aggiornamenti o evoluzioni interessanti gli anni successivi.

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le norme in esame affidano al Ministero dell'agricoltura, con decreto del capo del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), la predisposizione di un piano straordinario di controllo nazionale per i prodotti lattiero-caseari DOC e IGP, al fine di garantire il rispetto delle norme in materia di tracciabilità. A seguito di una modifica approvata nel corso dell'esame al Senato<sup>23</sup>, allo stesso decreto è demandata anche la definizione di un sistema di vigilanza ufficiale continua e permanente, con l'individuazione di compiti e responsabilità delle autorità competenti. Agli oneri derivanti dall'attuazione del piano straordinario, pari a 250.000 euro per il 2026, si provvede con le modalità ivi previste (*cf. infra*).

Per quanto riguarda il piano straordinario si evidenzia che il Governo, nel corso dell'esame al Senato, ha chiarito, da un lato, che i 250.000 euro stanziati per l'attuazione del piano straordinario servono a coprire gli oneri per le missioni degli ispettori, per le analisi dei campioni e per lo sviluppo di nuove metodologie analitiche con le Università per contrastare le frodi sulla mozzarella di bufala DOP, dall'altro, che la norma mira ad attuare il piano straordinario esclusivamente nell'anno in corso, senza prevedere ulteriori sviluppi o finanziamenti per gli anni successivi. Per quanto riguarda invece le attività di vigilanza, la relazione tecnica evidenzia

---

<sup>22</sup> 5ª Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio) mercoledì 1º ottobre 2025- 448ª Seduta (pomeridiana)

<sup>23</sup> Disposizione introdotta per effetto dell'approvazione degli emendamenti 12.1, 12.3, 12.4 e 12.5 nel corso dell'esame al Senato, come riformulati ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, ai fini dell'espressione del parere non ostativo sugli emendamenti della 5ª Commissione.

che la disposizione prevede, al fine di rafforzare e rendere strutturale l'apparato dei controlli che opera a legislazione vigente, la definizione di un sistema di vigilanza ufficiale continua e permanente, secondo compiti e responsabilità delle Autorità già preposte ai medesimi controlli senza introdurre nuovi organismi a livello di *governance*.

Ciò premesso, in merito al citato piano, si rileva che, per quanto quest'ultimo sia qualificato come straordinario, sembrerebbe che lo stesso possa avere una proiezione non limitata ad un solo anno, considerato che la norma prevede lo svolgimento di attività ispettive attraverso controlli "periodici" presso tutti i soggetti della filiera bufalina e presso le strutture frigo censite in Italia per lo stoccaggio del latte e delle cagliate di latte bufalino, le stalle di produzione di latte di bufala, i raccoglitori-trasportatori e i caseifici che ritirano il latte bufalino, oltre che sui prodotti derivati dal latte di bufala durante le fasi di produzione e commercializzazione. A fronte di ciò, la norma autorizza invece la spesa limitatamente all'anno 2026 e la documentazione trasmessa dal Governo durante l'esame al Senato attesta che l'intento della norma è quello di dare attuazione al piano "nell'anno in corso" con le risorse finanziarie all'uopo individuate, senza che si prevedano aggiornamenti o evoluzioni interessanti gli anni successivi.

Tutto ciò considerato, appare pertanto necessario acquisire puntuali elementi di informazione in merito alle presumibili attività di controllo che dovranno essere effettuate in attuazione del piano straordinario, al loro costo e ai tempi occorrenti per il loro effettivo svolgimento, posto che tali attività sembrerebbero destinate a dover essere attuate in un tempo assai ridotto, sia in considerazione della durata dell'autorizzazione di spesa, limitata al solo anno 2026, sia alla luce dei tempi ancora occorrenti per l'entrata in vigore del presente provvedimento e per l'adozione del decreto del capo del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, che dovrà disciplinare i contenuti del piano stesso entro i successivi 60 giorni.

Per quanto riguarda le altre attività di vigilanza, non si hanno invece osservazioni da formulare, alla luce degli elementi di informazione contenuti nella relazione tecnica.

**In merito ai profili di copertura finanziaria**, si fa presente che il comma 3 dell'articolo 14 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del piano di controllo previsto al medesimo articolo 14, pari a 250.000 euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Al riguardo, nel rilevare che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente oggetto di riduzione reca le occorrenti disponibilità, anche alla luce del quadro finanziario delineato per il triennio 2026-2028 dalla legge di bilancio per il 2026<sup>24</sup>, si fa presente che il richiamo all'utilizzo del fondo speciale di parte corrente per il triennio 2025-2027, contenuto nella disposizione in esame, dovrà intendersi riferito al bilancio relativo al triennio 2026-2028<sup>25</sup>.

## **ARTICOLO 15**

### **Blocco ufficiale temporaneo nei casi di violazione per cui è prevista la sanzione amministrativa**

**Le norme** inseriscono l'articolo 18-*bis* alla legge n. 689 del 1981, in materia di blocco ufficiale temporaneo.

Le norme prevedono che, in materia agroalimentare e della pesca, l'organo accertatore, qualora rilevi violazioni documentali di carattere formale che non comportano il rischio di immissione in commercio di prodotti inidonei al consumo umano o animale, disponga il blocco ufficiale temporaneo del prodotto o dei mezzi tecnici della produzione, quali sementi, prodotti fitosanitari, fertilizzanti, mangimi, prodotti impiegati come coadiuvanti e additivi o comunque qualsiasi prodotto impiegato per ottenere un prodotto agroalimentare, al fine di consentire l'acquisizione della documentazione idonea a dimostrarne la regolarità. L'organo vincola il prodotto affidandone la custodia all'operatore del settore alimentare destinatario del controllo e informa immediatamente l'autorità amministrativa competente con invio del processo verbale di disposizione del blocco (comma 1, *cpv.* articolo 18-*bis*, comma 1).

---

<sup>24</sup> Legge 30 dicembre 2025, n. 199.

<sup>25</sup> In proposito, si fa presente che, con riferimento al triennio 2026-2028, la relazione illustrativa al disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028 ha indicato il provvedimento in esame tra le finalizzazioni cui sono destinate le risorse dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Entro dieci giorni dalla disposizione del blocco, il soggetto sottoposto a controllo ha facoltà di trasmettere la corretta documentazione all'indirizzo e con le modalità indicati nel provvedimento che dispone il blocco ufficiale temporaneo. Avverso il provvedimento di blocco ufficiale temporaneo è ammesso ricorso all'autorità competente, secondo le modalità e nei termini previsti per l'opposizione al sequestro (comma 1, *cpv.* articolo 18-*bis*, comma 2).

Qualora la documentazione sia idonea a sanare la violazione contestata, l'organo accertatore svincola il prodotto agroalimentare o i mezzi tecnici di produzione, dandone comunicazione al custode. In caso di mancata trasmissione della documentazione nei termini indicati o di trasmissione di documentazione non idonea, l'organo accertatore provvede a convertire il blocco ufficiale temporaneo in sequestro amministrativo (comma 1, *cpv.* articolo 18-*bis*, comma 3).

La **relazione tecnica**, oltre a ribadire il contenuto delle norme, afferma che il blocco ufficiale temporaneo, all'attualità, è incardinato nel decreto legislativo n. 27 del 2021 e trova applicazione solo in ambito sanitario quale strumento spendibile in via esclusiva dalle autorità sanitarie a tutela della salute pubblica e del benessere degli animali, con discendente impossibilità ad adottarlo in campo agroalimentare qualora non sussista un rischio sanitario. L'esigenza sottesa dall'intervento attuato con il presente articolo è quella di consentire il ricorso a tale strumento anche nei casi di violazioni della normativa agroalimentare non necessariamente correlate a profili di rischio sanitario, così assicurando la piena funzionalità operativa della c.d. Polizia amministrativa a carattere generale (Carabinieri per la tutela agroalimentare, Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), Capitanerie di porto ecc.). In questo modo, si consentirebbe di bloccare temporaneamente, nel corso dell'attività di controllo, il prodotto o i mezzi di produzione oggetto di accertamento qualora privi di documentazione utile a giustificarne la liceità (ad esempio, carenza di tracciabilità) e quindi di sottoporre gli stessi a vincolo cautelare temporaneo senza ricorrere al sequestro amministrativo *ex* legge n. 689 del 1981. Si andrebbe, così, a realizzare un alleggerimento procedurale in quanto si eviterebbe di incardinare da subito il procedimento di sequestro in capo all'autorità competente, utilizzando il termine concesso per la produzione della documentazione (10 giorni) per valutare la correttezza delle informazioni e quindi la liceità del prodotto che, se verificata, comporterà la restituzione in disponibilità del prodotto all'operatore del settore alimentare (OSA), senza ulteriori aggravii per la pubblica amministrazione e per l'impresa; diversamente, il blocco ufficiale temporaneo verrà convertito in sequestro amministrativo.

Il Governo, durante l'esame al Senato, ha affermato che nel caso di conversione del blocco temporaneo in sequestro amministrativo, la custodia dei prodotti agroalimentari, stante la deperibilità degli stessi, viene mantenuta in capo all'operatore con assunzione dei relativi oneri, al pari e in continuità a quanto disposto

all'atto dell'applicazione del blocco temporaneo, senza alcun conseguente aggravio a carico della finanza pubblica.

**In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame prevedono il ricorso al blocco ufficiale temporaneo, anche per i prodotti agroalimentari e dei mezzi tecnici di produzione, quale misura da adottarsi a cura dell'organo accertatore in sede di controllo nel caso si rilevino violazioni documentali di carattere formale, in assenza di rischio di immissione in commercio di prodotti inidonei al consumo umano o animale, al fine di consentire l'acquisizione della documentazione idonea a dimostrarne la regolarità. Il blocco temporaneo consente al soggetto interessato, nel termine di dieci giorni dall'adozione, di trasmettere la documentazione corretta e conseguente svincolo dei prodotti e dei mezzi, in caso di idoneità, oppure conversione del blocco in sequestro amministrativo, qualora la documentazione necessaria non sia inviata nel termine prescritto o risulti inidonea.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, dal momento che la custodia dei prodotti spetta all'operatore destinatario del controllo anche nel caso di conversione del blocco temporaneo in sequestro amministrativo, stante la deperibilità degli stessi, con assunzione dei relativi oneri, come evidenziato dal Governo durante l'esame del provvedimento al Senato.

## **ARTICOLO 16**

### **Cabina di regia per i controlli amministrativi nel settore agroalimentare**

**Le norme**, modificate durante l'esame al Senato, prevedono l'istituzione, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, della Cabina di regia per i controlli amministrativi nel settore agroalimentare, presieduta dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste o da un suo delegato (comma 1).

La Cabina è altresì composta:

- dal capo del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF);
- da un qualificato rappresentante del Comando generale dell'Arma dei carabinieri;
- dal comandante del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri;
- da un rappresentante del Comando carabinieri per la tutela della salute;
- dal capo del Reparto piani e operazioni del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera;

- dal capo del Reparto operazioni del Comando generale della Guardia di finanza;
- dal direttore del Servizio polizia stradale della Polizia di Stato;
- dal direttore generale dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA);
- dal direttore della Direzione antifrode dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
- dai rappresentanti della Direzione generale dell'igiene e della sicurezza alimentare del Ministero della salute;
- dai rappresentanti delle associazioni di categoria delle imprese comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
- dal dirigente generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Alle riunioni della Cabina possono essere invitati a partecipare con funzione consultiva i rappresentanti di enti e organismi, compresi i Corpi forestali regionali, in relazione alle proprie specifiche competenze nelle materie di cui alle tematiche in trattazione. La Cabina può avvalersi di un tavolo tecnico di supporto composto da rappresentanti designati dalle amministrazioni componenti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e definisce entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio provvedimento, l'organizzazione dei lavori (commi 2 e 3).

La Cabina di regia, ai sensi del comma 4, assolve i seguenti compiti:

- promuove la collaborazione tra gli organi di controllo per un incremento dell'efficacia dei controlli finalizzati alla prevenzione e alla repressione degli illeciti;
- redige annualmente il Piano operativo dei controlli agroalimentari in cui sono individuate le prioritarie azioni coordinate di controllo;
- promuove campagne straordinarie di controllo per la salvaguardia delle produzioni italiane e per il contrasto alle frodi comunitarie e alle pratiche sleali.

Ai componenti della Cabina di regia e dell'eventuale tavolo tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati (comma 5).

La **relazione tecnica**:

- in relazione al comma 1, illustra in breve le disposizioni;
- afferma che il comma 2 estende la possibilità di coinvolgere altri enti e organismi, compresi i Corpi forestali regionali, in ragione delle proprie specifiche competenze utilmente spendibili per le tematiche affrontate. Prevede, altresì, la possibilità di avvalersi di un tavolo tecnico di supporto, costituito da rappresentanti delle amministrazioni componenti la Cabina di regia, con esclusione espressa di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica per lo svolgimento delle relative attività da assicurarsi, pertanto, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza ulteriori costi di funzionamento. In questo

senso, non è riconosciuto alcun tipo di emolumento ai partecipanti al tavolo tecnico, al pari di quanto previsto per la Cabina di regia;

- afferma che il comma 3 rinvia l'organizzazione dei lavori ad apposito provvedimento da adottarsi a cura della Cabina di regia entro il termine di 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Detta organizzazione sarà funzionale all'assolvimento dei compiti di pertinenza, secondo incontri con periodicità da definirsi (presumibilmente, con cadenza almeno quadrimestrale) e da svolgersi presso i locali MASAF, con l'uso degli strumenti informatici già ivi allocati e in orario di servizio ordinario. In questo senso, il compimento delle attività da parte dei soggetti istituzionali costituenti la Cabina di regia sarà assicurato con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza ulteriori costi di funzionamento;
- in relazione al comma 4, illustra in breve le disposizioni;
- afferma che il comma 5 esclude espressamente la corresponsione di emolumenti in favore dei componenti della Cabina di regia e dell'eventuale tavolo tecnico, con discendente insussistenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica per quanto attiene all'istituzione e al funzionamento di dette strutture.

Il **Governo**, durante l'esame al Senato, ha affermato che la redazione del Piano operativo dei controlli amministrativi nel settore agroalimentare da parte della Cabina di regia non comporta alcun onere finanziario, considerato che ai componenti della stessa non è riconosciuto alcun emolumento e che i lavori si svolgono presso i locali del MASAF, utilizzando gli strumenti informatici già ivi allocati ed in orario di servizio ordinario.

Quanto alla possibile promozione di campagne straordinarie di controllo, quest'ultime già sono condotte autonomamente dalle singole Amministrazioni costituenti la Cabina di regia (in relazione, ad esempio, ad alcuni periodi dell'anno, come quello natalizio o estivo, caratterizzati dalla concentrazione sul mercato di certi prodotti agroalimentari in ragione della richiesta elevata da parte dei consumatori oppure in presenza di specifiche segnalazioni) rispetto cui si intende, piuttosto, realizzarne un'azione di coordinamento per una maggiore efficacia ed ottimizzazione delle risorse impiegate e dei risultati conseguiti.

**In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame prevedono l'istituzione, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, della Cabina di regia per i controlli amministrativi nel settore agroalimentare, che può avvalersi di un tavolo tecnico di supporto composto da rappresentanti designati dalle amministrazioni componenti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alle riunioni della Cabina possono essere invitati i rappresentanti di enti e organismi, compresi i

Corpi forestali regionali, in relazione alle proprie specifiche competenze nelle materie di cui alle tematiche in trattazione. Tra i compiti della Cabina rientrano la promozione della collaborazione tra gli organi di controllo, la redazione annuale del Piano operativo dei controlli e la promozione di campagne straordinarie di controllo per la salvaguardia delle produzioni italiane e per il contrasto alle frodi comunitarie e alle pratiche sleali.

Per quanto riguarda l'istituzione della Cabina, non vi sono osservazioni da formulare, posto che ai suoi componenti e a quelli dell'eventuale tavolo tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati e che, con riferimento agli oneri di gestione, i lavori si svolgeranno presso i locali del Ministero, utilizzando gli strumenti informatici già disponibili e in orario di servizio ordinario, come precisato dal Governo durante l'esame del provvedimento al Senato.

Parimenti, non si formulano osservazioni riguardo alla promozione di campagne straordinarie di controllo da parte della Cabina di regia, tenuto conto che il Governo ha affermato, nel corso dell'esame del provvedimento al Senato, che le stesse già sono condotte autonomamente dalle singole Amministrazioni coinvolte nella Cabina stessa e che la suddetta promozione si sostanzia in un'azione di coordinamento per una maggiore efficacia e ottimizzazione delle risorse impiegate e dei risultati conseguiti.

## **ARTICOLO 17**

### **Competenze in materia di controlli ai fini della condizionalità sociale**

**Le norme**, introdotte durante l'esame al Senato<sup>26</sup>, ineriscono i commi 1-ter e 1-quater all'articolo 1 del decreto-legge n. 701 del 1986.

L'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 701 del 1986 prevede che l'Agenzia per i controlli e le azioni comunitarie nel quadro del regime di aiuto alla produzione dell'olio di oliva (AGE-Control S.p.a.) svolga i compiti e assolva le pubbliche funzioni di controllo ad essa assegnati dai regolamenti CEE n. 2262 in data 17 luglio 1984 e n. 27 della commissione in data 4 gennaio 1985.

Il successivo comma 1-bis prevede altresì che l'AGE-Control S.p.a. svolga, inoltre, le seguenti attività in materia di controlli e di contrasto delle frodi nelle erogazioni finanziarie all'agricoltura:

---

<sup>26</sup> Stante l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 14.0.100 su cui la 5<sup>a</sup> Commissione del Senato ha espresso parere non ostativo. *Cfr.* seduta n. 459 del 28 ottobre 2025.

- esecuzione dei controlli di conformità alle norme di commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli freschi e delle banane sia per il mercato interno sia per l'importazione e l'esportazione;
- gestione della banca dati nazionale degli operatori ortofrutticoli (BDNOO);
- esercizio della potestà sanzionatoria per gli illeciti amministrativi, fatte salve le competenze attribuite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano;
- esecuzione dei controlli *ex post* di cui al regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021;
- verifiche istruttorie, contabili e tecniche nei settori di intervento di cui all'articolo 42 del regolamento (UE) 2021/2115, nonché sugli aiuti per la distribuzione di prodotti ortofrutticoli, latte e prodotti lattiero-caseari agli istituti scolastici di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013;
- esecuzione dei controlli sulle attività delegate dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura ai sensi del regolamento delegato (UE) 2022/127 del 7 dicembre 2021;
- ogni altra attività di controllo a essa affidata dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dalle regioni o dalle province autonome o dagli organismi pagatori di detti enti sulla base di accordi conclusi ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241 del 1990.

In particolare, si prevede che l'AGE-Control S.p.a. eserciti funzioni di controllo sulle imprese agricole per il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 14 e all'allegato IV del regolamento (UE) 2021/2115<sup>27</sup> nonché agli articoli 87, 88 e 89 del regolamento (UE) 2021/2116<sup>28</sup> (comma 1, *cpv.* comma 1-*ter*).

Nell'esercizio delle funzioni di controllo, gli ispettori dell'AGE-Control S.p.a. rivestono la qualifica di pubblico ufficiale (comma 1, *cpv.* comma 1-*quater*).

La **relazione tecnica** afferma che le disposizioni in esame attribuiscono ad AGE-Control S.p.A (società pubblica interamente partecipata da AGEA), funzioni di controllo sulle imprese agricole per il rispetto delle disposizioni unionali in materia di condizionalità sociale, riconoscendo agli ispettori di specie la qualità di pubblico ufficiale.

Lo svolgimento delle relative attività ispettive e di accertamento è riconducibile a quelle già ordinariamente svolte dal personale in organico alla società preposto ai controlli, con impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali già previste in bilancio a legislazione vigente, non richiedendo specifiche attività aggiuntive, né un aumento di organico o una particolare formazione o specializzazione da parte del personale in forza.

---

<sup>27</sup> L'articolo 14 del regolamento (UE) 2021/2115 prevede l'applicazione da parte degli Stati membri di una sanzione agli agricoltori e agli altri beneficiari che ricevono pagamenti se non rispettano i requisiti relativi alle condizioni di lavoro e di impiego applicabili o agli obblighi del datore di lavoro di cui all'allegato IV.

<sup>28</sup> Gli articoli 87, 88 e 89 del regolamento (UE) 2021/2116 definiscono il sistema di controllo e le sanzioni amministrative relative alla condizionalità sociale.

**In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame prevedono che l'AGE-Control S.p.a. eserciti funzioni di controllo sulle imprese agricole per il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 14 e all'Allegato IV del regolamento (UE) 2021/2115, nonché agli articoli 87, 88 e 89 del regolamento (UE) 2021/2116. Si prevede altresì che nell'esercizio delle funzioni di controllo gli ispettori dell'AGE-Control S.p.a. rivestano la qualifica di pubblico ufficiale.

La relazione tecnica afferma che lo svolgimento delle suddette attività ispettive e di accertamento è riconducibile a quelle già ordinariamente svolte dal personale in organico alla società AGE, non richiedendo specifiche attività aggiuntive, né un aumento di organico o una particolare formazione o specializzazione da parte del personale in forza.

Ciò stante, non si formulano osservazioni.

## **ARTICOLO 18**

### **Norme sui Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA)**

**Normativa vigente**. L'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 74 del 2018 prevede che gli organismi pagatori, le regioni e le province autonome possano, con apposita convenzione, incaricare Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) ad effettuare, per conto dei propri utenti e sulla base di specifico mandato scritto, le seguenti attività: tenere ed eventualmente conservare le scritture contabili; costituire e aggiornare il fascicolo aziendale; assistere gli utenti nell'elaborazione e nell'inoltro delle dichiarazioni di coltivazione e di produzione, nonché nell'elaborazione e nell'inoltro di istanze e dichiarazioni riferite ai procedimenti amministrativi di interesse per la loro attività agricola; assistere gli utenti nell'elaborazione delle domande di ammissione a benefici comunitari, nazionali e regionali e provvedere al relativo inoltro previa verifica della regolarità formale delle medesime domande; interrogare nell'interesse degli utenti le banche dati del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) ai fini della consultazione dello stato di ciascuna pratica relativa ai medesimi.

Il successivo comma 3 prevede che i CAA siano istituiti, per l'esercizio di attività di assistenza alle imprese agricole, nella forma di società di capitali, dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative o da loro associazioni, da associazioni dei produttori e dei lavoratori, da associazioni di liberi professionisti e dagli enti di patronato e di assistenza professionale che svolgono servizi analoghi, promossi dalle organizzazioni sindacali.

**Le norme**, modificate durante l'esame al Senato, novellano il decreto legislativo n. 74 del 2018, relativo alla riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura – (AGEA) e al riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare.

In particolare, viene integrato l'articolo 6, comma 3, prevedendo che i soggetti ammessi alla costituzione di un Centro autorizzati di assistenza agricola (CAA) non possano provvedervi qualora nei sei mesi antecedenti alla richiesta di autorizzazione abbiano partecipato alla compagine sociale di un diverso CAA al quale sia stata revocata l'autorizzazione. Il medesimo divieto si applica, per un periodo di due anni, in caso di reiterazione della condotta nei cinque anni successivi alla scadenza del primo divieto e, per un periodo di dieci anni, in caso di reiterazione intervenuta nei successivi cinque anni [comma 1, lettera a), numero 2].

Il comma 1, lettera a), numero 1 prevede una modifica di carattere formale, sostituendo il termine "istituiti" con il termine "costituiti" riferito alle CAA.

Inoltre, viene inserito l'articolo 6-*bis*, relativo agli illeciti amministrativi. Salvo che il fatto costituisca reato, i CAA che svolgano attività<sup>29</sup> a favore di imprese agricole aventi sede legale in ambiti territoriali diversi da quelli per i quali i CAA abbiano ottenuto l'autorizzazione ad operare, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 8.000 [comma 1, lettera b), *cpv.* articolo 6-*bis*, comma 1].

L'Agenzia è l'autorità competente per l'accertamento delle suddette violazioni nonché per l'irrogazione delle relative sanzioni. I proventi del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ai pertinenti capitoli di spesa del bilancio del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste<sup>30</sup> [comma 1, lettera b), *cpv.* articolo 6-*bis*, comma 2].

Si fa presente che il testo originale, di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b), *cpv.* articolo 6-*bis*, comma 3, individuava l'AGEA quale autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge n. 689 del 1981, cui spettavano le somme riscosse a titolo di sanzione per la successiva devoluzione ai CAA per lo svolgimento dei servizi nell'ambito delle convenzioni con essi stipulate.

La **relazione tecnica** afferma quanto segue:

- al primo periodo, nell'ambito della descrizione delle funzioni attribuita ai CAA, si apporta la sostituzione del termine "istituiti" con il più corretto "costituiti";
- dopo il primo periodo, in cui vengono elencati i soggetti costitutivi dei CAA nella forma di società di capitali (organizzazioni professionali agricole maggiormente

---

<sup>29</sup> Di cui all'articolo 6, comma 1, lettere b), c) e d), dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 74 del 2018. Si fa riferimento: alla tenuta del fascicolo aziendale [lettera b)]; all'elaborazione e inoltro delle dichiarazioni di coltivazione e produzione [lettera c)]; alle domande di ammissione a benefici comunitari, nazionali e regionali [lettera d)].

<sup>30</sup> Il comma 1, lettera b), è stato profondamente modificato a seguito dell'approvazione dell'emendamento 5.2 (Testo 2), la cui formulazione ha recepito la condizione posta, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla 5ª Commissione del Senato. *Cfr.* seduta n. 456 del 15 settembre 2025.

rappresentative o loro associazioni, associazioni dei produttori e dei lavoratori, associazioni di liberi professionisti ed enti di patronato e di assistenza professionale che svolgono servizi analoghi, promossi dalle organizzazioni sindacali) è aggiunto un altro periodo nel quale si specifica che tali soggetti non possono costituire un CAA qualora nei sei mesi antecedenti alla richiesta di autorizzazione, abbiano partecipato alla compagine sociale di un diverso CAA al quale sia stata revocata l'autorizzazione. Lo stesso divieto si applica, per un periodo di due anni, in caso di reiterazione della condotta che si realizzi nei cinque anni successivi dalla scadenza del primo divieto e, per un periodo di dieci anni, in caso di reiterazione intervenuta nei successivi cinque anni.

In questo modo, si intende garantire la massima trasparenza ed efficienza del sistema dei CAA sui quali le regioni e le province autonome esercitano la vigilanza sul mantenimento dei requisiti minimi di garanzia e di funzionamento, secondo un piano almeno annuale di controlli a campione e le cui risultanze sono trasmesse annualmente al Ministero delle politiche agricole, della sovranità alimentare e delle foreste;

- è inserito l'articolo 6-*bis* che prevede – per contrastare le disfunzioni emerse in sede di controllo in termini di efficienza e trasparenza nella conduzione delle relative attività, in assenza ad oggi di specifiche disposizioni e strumenti afflittivi – misure sanzionatorie a carico dei CAA in caso di violazione del divieto di prestare assistenza ad imprese agricole con sede legale fuori dal proprio ambito territoriale in cui siano autorizzati ad operare limitatamente alle attività di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 74 del 2018 relative alla tenuta del fascicolo aziendale [lettera *b*]), all'elaborazione e inoltro delle dichiarazioni di coltivazione e produzione [lettera *c*]), nonché delle domande di ammissione a benefici comunitari, nazionali e regionali [lettera *d*]). Il comma 2 assegna ad AGEA la competenza per l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione, secondo le modalità della legge n. 689 del 1981, delle relative sanzioni i cui proventi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa del bilancio del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Resta fermo che AGEA provvederà ai compiti assegnatigli dalla norma con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Il Governo, durante l'esame al Senato, ha affermato che l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura – (AGEA) provvederà ai compiti assegnatigli dalla norma con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

**In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame recano modifiche al decreto legislativo n. 74 del 2018, prevedendo divieti alla costituzione dei Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) per i soggetti che abbiano partecipato alla compagine sociale di un diverso CAA al quale sia stata revocata l'autorizzazione. Inoltre, è prevista una sanzione amministrativa (da euro 2.000 a euro 8.000) nei confronti dei CAA che svolgano attività a favore di imprese agricole aventi sede legale in ambiti territoriali diversi da quelli per i quali i medesimi CAA abbiano ottenuto l'autorizzazione ad operare. Per l'accertamento delle suddette violazioni nonché per l'irrogazione delle relative sanzioni è competente l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA). I proventi del pagamento delle sanzioni sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ai pertinenti capitoli di spesa del bilancio del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, posto che alle sanzioni previste non sono ascritti effetti positivi sui saldi di finanza pubblica e che, come risulta dalla relazione tecnica, l'AGEA provvederà ai compiti ad essa assegnati con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

## **ARTICOLO 19**

### **Modifiche all'articolo 79 della legge n. 238 del 2016 in materia di controlli nel settore vitivinicolo**

**Le norme**, modificate durante l'esame al Senato<sup>31</sup>, novellano l'articolo 79 della legge n. 238 del 2016, che definisce il piano dei controlli nel settore vitivinicolo.

In particolare, le modifiche:

- sostituiscono il comma 3, prevedendo che il soggetto immesso nel sistema di controllo, inadempiente agli obblighi pecuniari nei confronti dell'organismo di controllo per le produzioni DOC (denominazione di origine controllata), DOCG (denominazione di origine controllata e garantita) e IGT (indicazione geografica tipica) rivendicate, che non esegue il pagamento dovuto entro trenta giorni dalla

---

<sup>31</sup> Le disposizioni di cui all'articolo 16 dell'AS 1519 sono state profondamente modificate a seguito dell'approvazione dell'emendamento 16.5 (Testo 2), su cui la 5ª Commissione del Senato ha espresso parere non ostativo. *Cfr* seduta n. 458 del 22 ottobre 2025.

diffida inviata dal medesimo organismo creditore, sia soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari al triplo dell'importo dovuto [comma 1, lettera *a*]);

A legislazione vigente, il soggetto immesso nel sistema di controllo che non assolve agli obblighi pecuniari relativi allo svolgimento dell'attività di controllo per la denominazione protetta rivendicata dal soggetto stesso e che, a richiesta dell'ufficio territoriale dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), entro trenta giorni non esibisce idonea documentazione attestante l'avvenuto pagamento di quanto dovuto, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo non corrisposto. Il soggetto inadempiente, oltre al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista, deve versare le somme dovute, comprensive degli interessi legali, direttamente al creditore.

- inseriscono i commi *3-bis* e *3-ter*, prevedendo che il responsabile delle suddette violazioni, oltre al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria applicata, provveda a versare le somme dovute per gli obblighi pecuniari non assolti, comprensive degli interessi legali, direttamente al creditore. Per tale illecito, con la diffida ad adempiere l'organismo di controllo può inibire al soggetto inadempiente, in via cautelare, a decorrere dalla scadenza dei trenta giorni previsti e sino all'adozione del provvedimento sanzionatorio definitivo, l'utilizzo della denominazione DOC, DOCG e IGT. Con l'adozione del provvedimento sanzionatorio definitivo si applica, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, la sanzione accessoria dell'interdizione dell'utilizzo della denominazione protetta fino alla rimozione della causa che ha dato origine alla sanzione [comma 1, lettera *b*]);
- sostituiscono il comma 5, prevedendo che il soggetto che pone in essere un comportamento diretto a non consentire l'effettuazione dell'attività di controllo ovvero ad intralciare o a ostacolare l'attività di verifica da parte del personale dell'organismo di controllo<sup>32</sup>, qualora non ottemperi, entro quindici giorni, alla specifica intimazione ad adempiere formulata dallo stesso organismo, sia soggetto alla sanzione amministrativa di 1.000 euro [comma 1, lettera *c*]).

Rispetto a quanto previsto a legislazione vigente, l'intimazione ad adempiere viene formulata dall'organismo di controllo anziché dall'ufficio territoriale.

La **relazione tecnica** afferma che le disposizioni intervengono - similmente a quanto previsto per le denominazioni DOP e IGP dall'articolo 7, comma 1, lettera *b*), del presente disegno di legge - sull'articolo 79, comma 3, della legge n. 238 del 2016, al fine di risolvere e scoraggiare una forma di inadempimento che si realizza nella pratica corrente. Come

---

<sup>32</sup> Relativamente ai vini a indicazione geografica (IG) o a denominazione di origine (DO), l'articolo 64, comma 1, della legge n. 238 del 2016 prevede che la verifica annuale del rispetto del disciplinare nel corso della produzione e durante e dopo il confezionamento del vino sia effettuata da autorità pubbliche e da organismi di controllo privati, che operano come organismi di certificazione dei prodotti.

evidenziato dalla relazione tecnica, accade di frequente, invero, che taluni produttori di prodotti vitivinicoli, che si fregiano delle denominazioni DOC, DOCG e IGT, non provvedano al pagamento dei costi di certificazione, cioè non versino le tariffe dovute in favore degli Organismi di certificazione. Gli stessi restano inadempienti anche nelle more della pendenza del procedimento sanzionatorio avviato dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, continuando ad immettere sul mercato uve e vini che utilizzano la denominazione protetta.

La sequenza procedimentale, normativamente prevista, comporta infatti che, in caso di fatture non saldate dai produttori, gli organismi di certificazione inviano la segnalazione di inadempienza all'Ispettorato, il quale redige il relativo verbale di contestazione, diffidando il produttore moroso e intimandogli il saldo del corrispettivo entro un termine perentorio. In caso di perdurante morosità, il procedimento segue le regole della legge n. 689 del 1981 e si conclude con l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 79 della legge n. 238 del 2016 (TU del vino), ossia con una sanzione pecuniaria principale ed una sanzione accessoria rappresentata dalla sospensione dell'utilizzo della denominazione protetta.

Considerato che il provvedimento sanzionatorio definitivo può intervenire anche a distanza di tempo dall'accertato inadempimento, si avverte l'esigenza di evitare che, durante tale periodo, i produttori morosi possano continuare a utilizzare la denominazione, con conseguente danno per i produttori corretti che si trovano a competere sul mercato in una condizione di non piena concorrenzialità, ossia con altri soggetti che non provvedono al tempestivo pagamento dei costi di certificazione e che, pur tuttavia, continuano a commercializzare prodotti che si fregiano della denominazione protetta. Per ovviare a ciò, la presente norma attribuisce all'organismo di controllo, allo scadere dei trenta giorni indicati nella diffida ad adempiere ed in mancanza di intervenuto pagamento nel termine predetto, il potere di inibire al produttore, in via cautelate, l'utilizzo della denominazione. Laddove, poi, il produttore risulterà inadempiente, in esito al relativo procedimento, tale interdizione verrà confermata quale sanzione accessoria, oltre all'applicazione della sanzione pecuniaria.

La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame recano modifiche all'articolo 79 della legge n. 238 del 2016, relativamente alle sanzioni comminate nei confronti dei soggetti che non assolvono agli obblighi pecuniari relativi allo svolgimento dell'attività di controllo per la denominazione protetta. In particolare, viene previsto il complessivo inasprimento delle sanzioni pecuniarie a loro carico e la possibilità che

l'organismo di controllo inibisca al soggetto inadempiente, in via cautelare, l'utilizzo della denominazione DOC, DOCG e IGT.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, che considerato che al citato inasprimento delle sanzioni non sono ascritti effetti positivi sui saldi di finanza pubblica.

## **ARTICOLO 20**

### **Modifiche al decreto legislativo n. 4 del 2012**

**Le norme** recano modifiche al decreto legislativo n. 4 del 2012 che disciplina il sistema sanzionatorio in materia di pesca marittima. In particolare:

- viene sostituito l'articolo 10, concernente la pesca senza licenza o autorizzazione, riunendo in un unico comma le disposizioni vigenti che puniscono lo svolgimento di attività di pesca con unità iscritte nei registri di cui all'articolo 146 del codice della navigazione in assenza di una licenza di pesca in corso di validità o di un'autorizzazione prevista da disposizioni europee o nazionali in corso di validità; Viene individuata la relativa sanzione amministrativa pecuniaria e, trattandosi di infrazione grave, il numero di punti da assegnare alla licenza di pesca e al comandante della unità da pesca [comma 1, lettera *a*]);
- viene sostituito l'articolo 11, riunendo in un unico dispositivo le vigenti norme che puniscono le condotte afferenti alla pesca in zone e tempi vietati. In particolare, si individua, rispettivamente ai commi 1, 2 e 3, per ciascuna delle violazioni di specie la relativa sanzione pecuniaria e - trattandosi nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 3 di infrazione grave - il numero di punti da assegnare alla licenza di pesca e al comandante della unità da pesca [comma 1, lettera *b*]);
- viene sostituito l'articolo 1, riunendo in un unico dispositivo le vigenti norme che puniscono le condotte afferenti alla pesca di quantitativi di prodotti ittici superiori ai limiti consentiti [comma 1, lettera *c*]);
- viene sostituito l'articolo 13, riunendo in un unico dispositivo le vigenti norme che puniscono le condotte afferenti all'uso o detenzione di attrezzi o strumenti da pesca vietati. L'articolo 13, così riformulato, individua, rispettivamente ai commi 1, 2 e 3, per ciascuna delle violazioni di specie, la relativa sanzione pecuniaria e precisa che, qualora siano commesse le violazioni di cui al comma 1 (Pesca con attrezzi non consentiti) e 2 (Detenzione di attrezzi non consentiti limitatamente alle reti da pesca non conformi), è disposta – stante la particolare gravità della condotta - la sospensione della licenza di pesca per un periodo di tre mesi, ovvero la revoca della medesima in caso di recidiva nei cinque anni successivi alla prima violazione [comma 1, lettera *d*]);

- vengono inseriti al decreto legislativo n. 4 del 2012, dopo l'articolo 13, gli articoli da 13-*bis* a 13-*decies* [comma 1, lettera *e*]);

In particolare, sono inseriti:

- l'articolo 13-*bis*, che riunisce in un unico dispositivo le vigenti norme che puniscono le condotte interessanti l'apparato motore, i dispositivi di geolocalizzazione e la registrazione delle catture e degli sbarchi realizzati dalle unità da pesca. Il nuovo articolo individua, per ciascuna delle violazioni di specie la relativa sanzione pecuniaria;
- l'articolo 13-*ter*, che riunisce in un unico dispositivo le vigenti norme che puniscono le condotte in tema di contrasto alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata. Si evidenzia che tra le condotte vietate di cui al comma 1 del presente articolo 13-*ter*, oltre a quelle già previste a legislazione vigente, è inserita alla lettera *c*) una nuova fattispecie - al fine di rendere l'ordinamento nazionale maggiormente in linea con le previsioni di cui all'articolo 39 del Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio del 29 settembre 2008<sup>33</sup> -, che fa divieto di coadiuvare la pesca INN (pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata) o svolgere attività a bordo in qualità di operatore o di proprietario effettivo di peschereccio inserito nell'elenco dell'Unione europea delle navi INN;
- l'articolo 13-*quater*, che riunisce in un unico dispositivo le vigenti norme che puniscono le condotte che ostacolano il regolare svolgimento dell'attività di ispezione degli organi deputati alla vigilanza e controllo;
- l'articolo 13-*quinqüies*, che riunisce in un unico dispositivo le vigenti norme che puniscono le condotte in tema di violazione degli obblighi relativi a specie appartenenti a *stock* ittici oggetto di piani pluriennali;
- l'articolo 13-*sexies* che riunisce in un unico dispositivo le vigenti norme che puniscono le condotte relative alla violazione degli obblighi in materia di etichettatura e tracciabilità, individuando, altresì, la relativa sanzione pecuniaria di cui all'attuale articolo 11, comma 4, aumentandone, però, il limite minimo da 750 a 1.000 euro e il limite massimo da 4.500 a 6.000 euro;
- l'articolo 13-*septies*, che riunisce in un unico dispositivo le vigenti norme che puniscono le condotte afferenti alla violazione agli obblighi relativi al rispetto delle taglie minime di riferimento;
- l'articolo 13-*octies*, che riproduce in un unico dispositivo il contenuto delle vigenti norme che puniscono le condotte illecite nell'esercizio della pesca non professionale, riproponendo, altresì, le relative sanzioni pecuniarie ivi previste. La disposizione, oltre a fare espresso riferimento al tonno rosso in quanto specie la cui pesca necessita di un'espressa autorizzazione, effettua un rinvio dinamico a tutte le specie ittiche oggetto di piani di

---

<sup>33</sup> Si tratta del regolamento che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pesca INN)

- ricostituzione in modo da ricomprendere nel campo di applicazione della stessa norma anche le specie che, in futuro, potranno essere inserite in detti piani, così come escludere quelle che ne verranno espunte in seguito al raggiungimento dell'obiettivo prefissato;
- l'articolo 13-*novies*, che riproduce in un unico dispositivo le vigenti norme in materia di sanzioni amministrative accessorie di cui all'attuale articolo 12. Al comma 1, la lettera *a*), si riferisce alla confisca del pescato, prevedendo, in particolare, che per le ipotesi di cui all'articolo 13-*sexies*, (violazione degli obblighi in materia di etichettatura e tracciabilità), è disposta la confisca del pescato in mancanza di prova da parte del trasgressore che la partita dei prodotti della pesca o acquacoltura sia comunque rintracciabile in tutte le fasi della commercializzazione; inoltre, la lettera *b*) del medesimo comma 1 impone la confisca obbligatoria degli attrezzi non consentiti, non autorizzati o non conformi anche in caso di pagamento in misura ridotta da parte del trasgressore;
  - l'articolo 13-*decies*, che riproduce in un unico dispositivo le vigenti norme su disposizioni procedurali (attuale articolo 13), sulla non applicabilità (con l'eccezione dell'articolo 13-*sexies* in materia di tracciabilità) delle disposizioni di specie al settore dell'acquacoltura, sulla responsabilità dell'armatore e aumento delle sanzioni fino alla metà in caso di reiterazione della violazione nei cinque anni successivi e del mancato pagamento in misura ridotta. Nel nuovo articolo si inserisce, poi, al comma 2, in mancanza di una norma specifica ed al fine di risolvere qualsiasi dubbio interpretativo, l'indicazione del Capo del Compartimento marittimo di iscrizione dell'unità da pesca quale autorità marittima periferica competente a ricevere il rapporto in caso di illeciti amministrativi contestati ad unità da pesca battenti bandiera nazionale oltre il limite delle acque territoriali. Quale elemento di novità, il comma 5 estende anche al settore della pesca la possibilità di effettuare, entro il termine di cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta del 30 per cento. Infine, il comma 7, nel riproporre l'aumento delle sanzioni nella misura di un terzo di cui all'attuale articolo 11, comma 1, terzo periodo, rinvia alle specie ittiche soggette a piani di gestione per la ricostituzione e non più, specificatamente, alle specie tonno rosso (*Thunnus thynnus*) e pesce spada (*Xiphias gladius*);
  - si interviene sull'articolo 14, sostituendo il comma 2 e modificando il comma 3, in coerenza alle modifiche apportate con le precedenti lettere del presente articolo in ordine alla qualificazione di infrazioni gravi per le contravvenzioni, con discendente applicazione del pertinente sistema punti alla licenza di pesca e al comandante dell'unità [comma 1, lettera *f*]);
  - viene modificato l'articolo 19, comma 2, in coerenza e per corrispondenza alla modifica apportata all'analogo comma 3 dell'articolo 14 [comma 1, lettera *g*]);
  - viene modificato l'articolo 22, comma 7, attribuendo agli incaricati dei controlli sulla pesca marittima la potestà di verificare l'osservanza delle disposizioni in materia di

- sicurezza e igiene dei prodotti ittici in tutti quei casi in cui non necessiti effettuare valutazioni di carattere tecnico- sanitario [comma 1, lettera *b*]);
- la lettera *i*), in conseguenza delle modifiche apportate al decreto legislativo n. 4 del 2012, sopprime alcuni numeri dell'Allegato I del medesimo decreto legislativo [comma 1, lettera *i*]).

La **relazione tecnica**, oltre a ribadire il contenuto della norma, afferma che la disposizione interviene sul decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, che disciplina il sistema sanzionatorio in materia di pesca marittima e che risulta frammentato e disorganico a causa dello stratificarsi, nel tempo, di diversi interventi normativi senza apportare innovazioni sostanziali all'impianto sanzionatorio vigente.

La relazione tecnica precisa che la lettura del testo vigente determina difficoltà interpretative ed applicative non solo da parte del personale preposto alle attività di controllo, ma soprattutto del ceti peschereccio, a svantaggio della corretta individuazione delle condotte illecite e dell'imputazione delle discendenti responsabilità penali o amministrative. Inoltre, l'attuale sistema punti per infrazioni gravi non prevede la possibilità di graduarne l'applicazione in base alla gravità della condotta o alla recidiva del responsabile, come peraltro previsto dalla pertinente normativa europea di cui al regolamento (CE) n. 1224/09 del Consiglio del 20 novembre 2009.

La relazione tecnica chiarisce inoltre che, attraverso le modifiche apportate con il presente articolo, si intende effettuare un riordino delle disposizioni in materia, armonizzando, in particolare, le condotte illecite con le relative sanzioni per una maggiore comprensione ed agile applicazione della disciplina di specie. Allo stesso tempo, precisa la relazione tecnica, lo schema in esame vuole rendere il sistema sanzionatorio della pesca marittima più efficace, proporzionato e dissuasivo, soprattutto nel contrasto a certi fenomeni di illegalità, a tutela di interessi pubblici particolarmente sensibili, come la conservazione delle risorse biologiche marine e la sicurezza alimentare.

**In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame intervengono sul decreto legislativo n. 4 del 2012, che disciplina il sistema sanzionatorio in materia di pesca marittima, effettuando un riordino delle disposizioni in materia senza apportare innovazioni sostanziali all'impianto sanzionatorio vigente, così come affermato dalla relazione tecnica.

In proposito, pur prendendo atto di quanto rilevato dalla relazione tecnica, appare opportuno che siano forniti elementi di informazione volti ad escludere che l'estensione al settore della pesca della possibilità di effettuare, entro il termine di cinque giorni dalla contestazione o dalla

notificazione, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta del 30 per cento, prevista dal comma 5 del nuovo articolo 13-*decies* del decreto legislativo n. 4 del 2012, introdotto dall'articolo 20, comma 1, lettera *e*), possa determinare una riduzione degli introiti da sanzioni eventualmente già computate nelle previsioni di finanza pubblica.

## **ARTICOLO 21**

### **Clausola di invarianza finanziaria**

**Le norme** recano una clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale dall'attuazione delle disposizioni della presente legge, ad esclusione del comma 3 dell'articolo 12, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Si dispone inoltre che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

La **relazione tecnica**, fa presente che, dato il carattere delle disposizioni, il provvedimento è corredato da una specifica clausola di invarianza finanziaria. Tale clausola non si riferisce al comma 3 dell'articolo 14 corredato da specifica copertura finanziaria.

**In merito ai profili di copertura finanziaria**, si rileva che l'articolo 21 reca una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento, ai sensi della quale dall'attuazione delle disposizioni dello stesso, ad esclusione del comma 3 dell'articolo 14, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, non si hanno osservazioni in merito alla formulazione della disposizione.